// Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1908 | ROMA — Martedì, 13 ottobre | Numero 239.

DIREZIONE *in Via Larga nel Palazzo Baleani* | Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi | **AMMINISTRAZIONE** *in Via Larga nel Palazzo Baleani*

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziarii . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Parte Ufficiale

LEGGI E DECRETI

Il numero 560 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto del 3 settembre 1906, n. 554, riguardante l'immigrazione di famiglie coloniche nella Basilicata;

Riconosciuta l'opportunità di modificare le disposizioni contenute nell'art. 6 del decreto sopra citato, nel senso di agevolare il conferimento dei premi alle famiglie coloniche che dimorano stabilmente nei fondi razionalmente coltivati;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro per l'agricoltura, l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'art. 6 del R. decreto 3 settembre 1906, n. 554, è modificato nel modo seguente:

« Alle famiglie di coltivatori che dimorino da [illegible] un anno in case coloniche razionalmente costruite, annesse ad aziende agrarie già ben sistemate, od in via di sistemazione, e che vi siano impiegate con dimora stabile e con regolari contratti colonici, saranno assegnati dal Ministero di agricoltura n. 20 premi, non superiori a L. 150 annue per ciascuna, e per la durata di cinque anni, in ragione del numero dei componenti la famiglia e dell'entità dell'azienda.

Nel conferimento dei premi sarà data la preferenza alle famiglie immigrate da altre provincie ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 3 agosto 1908.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
F. COCCO-ORTU.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero 562 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Naziono
RE D' ITALIA

Vista la legge 30 giugno 1908, n. 304, recante provvedimenti per il miglioramento economico degli impiegati civili delle Amministrazioni centrali e delle Amministrazioni dipendenti;

Visto l'art. 8 della legge stessa, col quale il Governo è autorizzato ad introdurre in bilancio le variazioni dipendenti dall'attuazione di essa;

Vista la legge 26 maggio 1908, n. 205, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1908-909;

Su proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con il ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1908-909, sono apportate le seguenti variazioni:

Cap. n. 1. Personale di ruolo del Ministero (Spese fisse) aumento . . . . . . 143,975 —

» 10. Personale amministrativo, d'ordine e di servizio delle Intendenze di finanza, dell'Amministrazione esterna del catasto e dei canali Cavour (Spese fisse) aumento . . . . 363,830 —

» 11. Personale amministrativo, d'ordine e di servizio delle Intendenze di finanza, dell'Amministrazione esterna del catasto e dei canali Cavour - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) diminuzione . . . . 1,450 —

» 35. Personale tecnico e d'ordine di ruolo dell'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici (Spese fisse) aumento . . . . 46,840 —

» 53. Personale di ruolo - Demanio - (Spese fisse) aumento . . . . 78,000 —

» 98. Personale di ruolo degli ispettori e delle agenzie delle imposte dirette e del catasto (Spese fisse) aumento 257,000 —

» 187. Personale di ruolo - Lotto - (Spese fisse) aumento . . . . 20,600 —

» 188. Personale di ruolo del lotto - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) diminuzione . . . . 200 —

Cap. n. 257. Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione a favore del personale (Spese fisse) diminuzione 350 —

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 25 agosto 1908.

VITTORIO EMANUELE

CARCANO.
LACAVA.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero 563 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 30 giugno 1908, n. 304, recante provvedimenti pel miglioramento economico degli impiegati civili delle Amministrazioni centrali e delle Amministrazioni dipendenti;

Visto l'art. 8 della legge stessa, col quale il Governo è autorizzato ad introdurre in bilancio le variazioni dipendenti dalla applicazione di essa;

Vista la legge 28 maggio 1908, n. 213, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1908-909:

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1908-909 sono apportate le seguenti variazioni:

Cap. n. 45. Personale di ruolo (Spese fisse) aumento . . . . 115,880 —

» 46. Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) diminuzione . . . . 4,000 —

» 48. Personale di ruolo dell'ufficio di presidenza del Consiglio dei ministri (Spese fisse) aumento . . . . 3,300 —

Corte dei conti.

Cap. n. 52. Personale di ruolo (Spese fisse) aumento . . . . 230,435 —

» 53. Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) diminuzione . 500 —

Vigilanza sugli Istituti di emissione, sui servizi del tesoro e sulle opere di risanamento della città di Napoli.

Cap. n. 61. Personale dell' Ispettorato generale (Spese fisse) aumento . . . . 6000 —

Avvocature erariali.

Cap. n. 64. Personale di ruolo (Spese fisse) aumento . . . . 10,000 —

Intendenze di finanza.

Cap. n. 70. Personale di ruolo di ragioneria, uf-

ficiali di scrittura e magazzinieri economi delle Intendenze (Spese fisse) aumento . . . 159,550 —

Servizio del tesoro.

Cap. n. 74. Personale delle Delegazioni del tesoro e degli uffici di gestione e di controllo (Spese fisse) aumento . . 106,510 —

» 75. Personale delle Delegazioni del tesoro e degli uffici di gestione e controllo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) diminuzione. . . 500 —

R. Zecca e monetazione.

Cap. n. 85. Personale di ruolo (Spese fisse) aumento . . . . 1,160 —

Officina per la fabbricazione delle carte valori.

Cap. n. 121. Personale (Spese fisse) aumento . . 9,650 —

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 25 agosto 1908.

VITTORIO EMANUELE.

CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero 561 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D' ITALIA

Visto l'art. 2 della legge sulla pesca, 4 marzo 1877, n. 3706;

Visto l'art. 16 del regolamento di pesca marittima, approvato con decreto Reale 13 novembre 1882, n. 1090, articolo modificato dal R. decreto 30 novembre 1884, n. 2783;

Visto il decreto Reale 26 giugno 1904, n. 335, sui divieti di pesca con reti a strascico nelle acque del mare territoriale da Capo San Vito a Capo Rama e da Capo Zaffarano a Capo Orlando;

Visto l'avviso degli enti locali, in conformità dell'articolo 2 della legge su citata;

Udito il parere della Commissione consultiva della pesca nelle sessioni del dicembre 1906 e del dicembre 1907.

Udito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È vietata dal 1° maggio al 31 agosto di ogni anno la pesca con reti, od altri apparecchi a strascico tirati da galleggianti a vela (« paranze ») nelle acque del mare sino a tre miglia marittime (m. 5553) dalla costa o dal lido nei compartimenti marittimi di Porto Maurizio, Savona, Genova, Spezia, Livorno, Civitavecchia, Gaeta, Napoli, Castellammare di Stabia e Pizzo.

Lo stesso divieto va applicato nei golfi di Alghero e dell'Asinara (compartimento marittimo di La Maddalena); nella zona da Punta di Pula a Capo Sant'Elia (compartimento marittimo di Cagliari); nel seno di Mazzara da Capo Feto a Capo Granitola e nel seno delle Tre Fontane ad est di Capo Granitola (compartimento marittimo di Trapani); nella zona da Punta Batteria a Capo Zaffarano (compartimento marittimo di Palermo); e nella zona da Punta Falconara a Capo San Marco (compartimento marittimo di Porto Empedocle).

In queste acque il divieto previsto dalla prima parte dell'art. 16 del regolamento di pesca marittima 13 novembre 1882, n. 1090 (articolo modificato dal decreto Reale 30 novembre 1884, n. 2783), ha principio dal primo giorno di ottobre.

Art. 2.

Sentita la Commissione compartimentale di pesca, e constatato il consenso della maggioranza dei pescatori, il Ministero di agricoltura, industria e commercio ha facoltà di limitare per il tempo e per lo spazio (lungo il lido, o dal lido) i divieti stabiliti nella prima parte e nel primo capoverso dell'art. 1 del presente decreto Reale e nell'art. 1, n. 1, del decreto Reale 26 giugno 1904, n. 335, riguardante la pesca con le « paranze » nel mare da Capo San Vito a Capo Rama e da Capo Zaffarano a Capo Orlando (compartimenti marittimi di Palermo e di Messina).

Art. 3.

Ai trasgressori dei divieti contenuti in questo decreto saranno inflitte le pene sancite dagli articoli 90 e 96 del regolamento sulla pesca marittima 13 novembre 1882, n. 1090.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Vado, addì 4 settembre 1908.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

F. COCCO-ORTU.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero 567 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 30 giugno 1908, n. 304, recante provvedimenti per il miglioramento economico degli impiegati civili delle Amministrazioni centrali e delle Amministrazioni dipendenti;

Visto l'art. 8 della legge stessa, col quale si auto-

rizza il Governo ad introdurre in bilancio le variazioni dipendenti dall'attuazione di essa;

Vista la legge 28 maggio 1908, n. 215, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero d'agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1908-909;

Su proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto col ministro d'agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1908-909 sono apportate le seguenti variazioni:

Cap. n.		
1.	Ministero - Personale di ruolo e della categoria transitoria degli ufficiali d'ordine e di scrittura - Personale straordinario di servizio - Stipendi ed assegni (Spese fisse) aumento	86,735 10
» 3.	Ministero - Indennità di residenza in Roma al personale di ruolo e della categoria transitoria degli ufficiali d'ordine e di scrittura e straordinari ed al personale straordinario di servizio (Spese fisse) diminuzione	515 —
» 29.	Stipendi agli ispettori dell'agricoltura e dell'insegnamento agrario (spese fisse) aumento	1,000 —
» 47.	Servizio zootecnico - Stipendio dell'ispettore (spese fisse) aumento	500 —
» 75.	Ispettorato del bonificamento agrario e della colonizzazione - Stipendi (spese fisse) aumento	6,100 —
» 76.	Indennità di residenza in Roma al personale addetto all'ispettorato del bonificamento agrario e della colonizzazione (spese fisse) diminuzione	950 —
» 112.	Servizio geodinamico e meteorologico - Personale (spese fisse) aumento	7,700 02
» 123.	Stipendi al personale di vigilanza degli Istituti di credito e di previdenza (Spese fisse) aumento	3,750 —
» 124.	Indennità di residenza in Roma al personale di vigilanza degli Istituti di credito e di previdenza (Spese fisse) diminuzione	500 —
» 135.	Stipendi agli ispettori dell'industria e dell'insegnamento industriale (Spese fisse) aumento	2,250 —
» 155.	Servizio pesi e misure e saggio dei metalli preziosi - Stipendi ed indennità fisse al personale per spese d'ufficio (Spese fisse) aumento	16,367 03
» 171.	Stipendi ai controllori dell'economato generale ed assegni al personale straordinario addetto ai magazzini compartimentali (Spese fisse) aumento	516 63

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 25 agosto 1908.

VITTORIO EMANUELE.

CARCANO.

COCCO-ORTU.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

Il numero 573 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il Messaggio in data del 24 settembre 1908, col quale l'Ufficio di presidenza della Camera dei deputati notificò essere vacante il Collegio elettorale di Nuoro (Sassari 5°);

Veduto l'articolo 80 del testo unico della legge elettorale politica, approvata con R. decreto 28 marzo 1895, n. 83;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Collegio elettorale di Nuoro è convocato pel giorno 1° novembre 1908, affinchè proceda alla elezione del proprio deputato.

Occorrendo una seconda votazione, essa avrà luogo il giorno 8 susseguente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 4 ottobre 1908.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

Il numero 574 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 30 giugno 1908, n. 335, sulla pignorabilità e sulla sequestrabilità degli stipendi e delle pensioni e sulla cessione degli stipendi di funzionari delle Amministrazioni pubbliche;

Sentiti la Corte dei conti ed il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto coi ministri delle finanze, della grazia e giustizia e dei culti, e dell'agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito regolamento, visto, d'ordine No-

stro, dai ministri proponenti, per l'esecuzione della legge 30 giugno 1908, n. 335, sulla pignorabilità e sulla sequestrabilità degli stipendi e delle pensioni e sulla cessione degli stipendi dei funzionari delle Amministrazioni pubbliche.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 24 settembre 1908.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
CARCANO.
LACAVA.
ORLANDO.
F. COCCO-ORTU.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

REGOLAMENTO

per l'esecuzione della legge 30 giugno 1908, n. 335, sulla pignorabilità e sulla sequestrabilità degli stipendi e delle pensioni e sulla cessione degli stipendi dei funzionari delle Amministrazioni pubbliche.

TITOLO I.

Divieto di pignoramento, sequestro e cessione degli stipendi.

Art. 1.

Nulla è innovato alle disposizioni vigenti intorno al pignoramento, al sequestro e alla cessione delle somme dovute dallo Stato o dagli altri enti indicati nell'art. 1 della legge 30 giugno 1908, n. 335, a compenso dell'opera ad essi prestata da persone estranee in base ad atti o contratti di qualsiasi forma.

Art. 2.

Al direttore generale del tesoro spetta la rappresentanza degli interessi dello Stato, dell'Amministrazione del Fondo per il culto e degli Economati generali in tutti i giudizi relativi a pignoramenti e sequestri contemplati al n. 1 del seguente art. 3, restando fermo, per ciò che riguarda i sequestri e i pignoramenti degli stipendi od assegni degli impiegati od agenti delle ferrovie dello Stato, le disposizioni della legge 7 luglio 1907, n. 429.

Art. 3.

I pignoramenti ed i sequestri ammessi dall'art. 2 della legge 30 giugno 1908, n. 335, le sentenze rese nei relativi giudizi, e tutti gli atti diretti a limitarne, estenderne od annullarne gli effetti, debbono essere notificati nella forma delle citazioni:

1° al direttore generale del tesoro se si riferiscano a stipendi, pensioni od altri assegni equivalenti, dovuti agli impiegati ed ufficiali indicati nella prima parte dell'art. 3 della legge 30 giugno 1908, n. 335;

2° al direttore generale delle ferrovie dello Stato se colpiscono stipendi, pensioni od assegni dovuti ad impiegati od agenti dipendenti dall'Amministrazione ferroviaria, a norma dell'art. 30 della legge 7 luglio 1907, n. 429;

3° agli enti od Istituti indicati nell'art. 12 della legge 30 giugno 1908, n. 335, quando riguardino gli emolumenti degli impiegati da essi dipendenti.

Quando la scadenza della rata da colpire sia imminente, una copia degli atti di cui al n. 1 del presente articolo dovrà essere notificata, per notizia, all'ufficiale incaricato del pagamento.

Art. 4.

Gli atti di cui all'articolo precedente debbono indicare l'emolumento che si vuol colpire.

Non si possono colpire con un solo atto emolumenti dovuti da Amministrazioni diverse, occorrendo per ciascuna di esse un atto separato.

Art. 5.

Il direttore generale del tesoro, ricevuti gli atti, provvede, quando occorra, per assicurare la sospensione dei pagamenti, ne dà notizia alla Corte dei conti e li trasmette ai Ministeri, da cui gli assegni colpiti vengono corrisposti, dando ad essi le opportune istruzioni, a seconda dei casi, o per la rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione, o per il libero pagamento delle somme accantonate, o per l'esecuzione delle sentenze irretrattabili.

Se gli atti colpiscono gli assegni dovuti agli impiegati dipendenti dal Fondo per il culto e dagli Economati generali, detto invio sarà rispettivamente fatto alla Direzione generale del Fondo per il culto o agli Economati competenti.

Quando poi colpiscano assegni degli impiegati dipendenti dalle ferrovie dello Stato, il direttore generale delle ferrovie ne darà immediatamente comunicazione alla Direzione generale del tesoro.

TITOLO II.

Della cessione degli stipendi dei funzionari dipendenti dallo Stato.

Art. 6.

Nel caso di passaggio di un funzionario da una carriera qualunque a quella diplomatica o consolare, continueranno ad avere effetto le cessioni legalmente costituite avanti la data del decreto reale che autorizza il passaggio.

Art. 7.

Indipendentemente dalle cessioni di cui all'art. 3 della legge 30 giugno 1908, n. 335, potranno, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9 della legge 14 luglio 1907, n. 553, o dell'articolo 4 del testo unico delle leggi sulle case popolari, approvato col Regio decreto 27 febbraio 1908, n. 89, essere eseguite ritenute sugli stipendi per i canoni di affitto delle case economiche nell'interesse delle Società cooperative ivi indicate.

A queste speciali ritenute, per altro, non sono applicabili le disposizioni della legge 30 giugno 1908, n. 335, e del presente regolamento, nè di esso è da tenersi alcun conto agli effetti dell'ultimo capoverso dell'art. 2 della legge stessa.

Art. 8.

Le disposizioni contenute nel primo comma dell'art. 6 della legge 30 giugno 1908, n. 335, si applicano parimente:

1° agli impiegati collocati in disponibilità od in aspettativa per motivi di salute;

2° agli ufficiali dell'esercito e dell'armata in disponibilità od in aspettativa per riduzione di corpo o soppressione d'impiego, per ritorno da prigionia di guerra o per infermità temporanee, ovvero in licenza straordinaria per infermità non provenienti da servizio, nonchè a quelli collocati in posizione di congedo provvisorio;

3° in generale agli impiegati civili ed agli ufficiali dell'esercito di cui all'art. 3 della legge predetta, i quali subiscano, per qualunque causa, una riduzione di stipendio.

Art. 9.

Agli effetti della prima parte dell'art. 6 della legge 30 giugno 1908, n. 335, e dell'art. 8 del presente regolamento, tanto gli ufficiali incaricati di emettere gli ordini di pagamento degli assegni gravati da cessione, quanto le varie Amministrazioni cen-

trali da cui i titolari degli assegni stessi dipendono, daranno immediata notizia alla Direzione generale del tesoro, rispettivamente della riduzione dell'assegno o del provvedimento che vi diede luogo.

Altrettanto faranno le varie autorità governative circondariali, distrettuali, provinciali o compartimentali, quando il provvedimento da cui deriva la riduzione, sia stato da esse emanato secondo la loro speciale competenza.

Indipendentemente dall'obbligo di cui sopra, sarà contemporaneamente provveduto, dagli uffici suddetti e secondo le norme della legge di contabilità, per la riduzione della ritenuta per cessione al quinto del nuovo assegno percepito dal cedente, e, quando il pagamento di esso venga disposto da altro ufficio, saranno a questo comunicate tutte le notizie occorrenti perchè possa, sin dallo inizio, eseguire la ritenuta in conformità della prima parte dell'articolo 6 della legge predetta e dell'articolo 8 del presente regolamento.

Art. 10.

Nel caso in cui lo stipendio o l'assegno soggetto a riduzione sia colpito da alcuno dei vincoli di cui all'articolo 2 della legge 30 giugno 1908, n. 335, gli uffici incaricati di emettere gli ordini di pagamento, pur provvedendo alla sospensione di una quota proporzionale dell'emolumento, dovranno attendere, innanzi di disporre il pagamento di essa quota all'assegnatario, la preventiva autorizzazione della Direzione generale del tesoro.

Art. 11.

Nel caso previsto dalla seconda parte dell'articolo 6 della legge 30 giugno 1908, n. 335, la liquidazione degli interessi sarà fatta in modo definitivo all'atto dell'emissione del mandato di pagamento della quota di indennità spettante al cessionario, e, per calcolare l'abbuono degli interessi medesimi, il pagamento si considererà come effettivamente eseguito nel decimoquinto giorno dalla data della emissione suddetta.

Art. 12.

Le cessioni autorizzate dalla legge 30 giugno 1908, n. 335, debbono farsi per atto scritto munito delle firme del cedente e dei legittimi rappresentanti dell'Istituto cessionario, nonchè del timbro dell'Istituto medesimo.

Art. 13.

L'atto deve essere, agli effetti dell'art. 1539 del Codice civile, comunicato dalle parti, mediante piego raccomandato, al direttore generale del tesoro.

È tuttavia in facoltà delle parti di provvedere alla notifica al direttore generale del tesoro, per mezzo di ufficiale giudiziario, nella forma delle citazioni.

Art. 14.

Quando la notifica sia fatta nella forma indicata nella prima parte dell'articolo precedente, ogni piego raccomandato dovrà contenere un solo atto di cessione corredato dei documenti indicati nello articolo 18.

Se la notifica è eseguita per mezzo di ufficiale giudiziario, i documenti di cui all'articolo 18 saranno da lui consegnati alla Direzione generale del tesoro insieme all'atto di cessione.

Art. 15.

Gli atti di cessione saranno dalla Direzione generale del tesoro annotati in uno speciale repertorio a pagine numerate e vistate dal competente giudice funzionante da pretore.

Le annotazioni degli atti dovranno essere fatte in ordine rigoroso man mano che i relativi pieghi raccomandati perverranno alla detta Direzione generale, o gli atti stessi le saranno giudizialmente notificati.

Art. 16.

Le risultanze del repertorio faranno piena fede circa il tempo in cui ciascun atto di cessione, racchiuso in piego raccomandato, è pervenuto alla Direzione generale del tesoro, e non sarà ammessa alcuna prova in contrario, non incontrando lo Stato alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi o ritardi che potessero verificarsi nella consegna dei pieghi raccomandati alla Direzione generale del tesoro.

Art. 17.

Gli atti di cessione devono contenere:

1° il nome, il cognome e la paternità del cedente;

2° l'indicazione dell'amministrazione a cui questi appartiene, dell'ufficio presso cui presta servizio o del grado che occupa;

3° l'ammontare annuo dello stipendio od altro assegno fisso e continuativo che forma oggetto della cessione;

4° il corrispondente ammontare mensile tanto al lordo che al netto di ritenute;

5° la indicazione dell'Istituto cessionario e quella del luogo ove esso ha la sua sede principale;

6° il nome, il cognome e la qualità della persona o delle persone che legalmente lo rappresentano e che intervengono alla stipulazione dell'atto;

7° l'importo complessivo della somma data a mutuo, la ragione dell'interesse a cui il mutuo viene concesso e l'ammontare complessivo dell'interesse medesimo;

8° il numero delle quote cedute e l'ammontare di ciascuna di esse.

La cessione deve riferirsi ad un determinato numero di quote eguali e il relativo atto non sarà accettato se manchi di alcuna delle indicazioni di cui al presente articolo, o se contenga convenzioni estranee all'oggetto della cessione.

Oltre le indicazioni suddette gli atti potranno soltanto contenere una tabella di ammortamento del prestito agli effetti del primo capoverso dell'art. 6 della legge 30 giugno 1908, n. 335.

Art. 18.

Gli atti di cessione comunicati o notificati alla Direzione generale del tesoro dovranno essere in originale o in copia autentica spedita nei modi voluti dall'art. 1333 del Codice civile.

Unitamente ad essi dovranno essere comunicati nella forma di cui all'art. 14:

1° una copia conforme dell'atto stesso;

2° una dichiarazione in doppio originale che indichi per il cedente:

a) il nome, il cognome e la paternità;

b) l'amministrazione ed il grado che occupa;

c) l'ammontare dello stipendio od altro assegno fisso e continuativo di cui è provvisto;

d) l'indicazione dei pignoramenti, sequestri o cessioni eventualmente esistenti;

e) le ritenute cui eventualmente lo stipendio sia soggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge 14 luglio 1907, n. 553, e 4 del testo unico delle leggi sulle case popolari approvato con R. decreto 17 febbraio 1908, n. 89.

Questa dichiarazione sarà rilasciata in carta libera dall'ufficio incaricato della emissione degli ordini per il pagamento cui essa si riferisce, e dovrà essere consegnata personalmente al titolare dopo averne accertata la identità, o a lui direttamente trasmessa per posta quando ne faccia richiesta per lettera.

Il rilascio di siffatta dichiarazione è vietato per gli stipendi od assegni che, non essendo percepiti da impiegati od ufficiali di cui nell'art. 3 della legge 30 giugno 1908, n. 335, non risultano sottoposti alla ritenuta stabilita con l'art. 29.

Art. 19.

Il direttore generale del tesoro, ricevuti gli atti, procede, colla maggiore sollecitudine, al loro esame, e, quando ne abbia accertata la regolarità, trasmette, non oltre i trenta giorni dal ricevimento, direttamente all'Istituto cessionario, informandone in pari tempo il cedente, la dichiarazione di accettazione dell'atto.

Contemporaneamente provvede per la sospensione del pagamento delle quote cedute, dà notizia degli atti alla Corte dei conti, e ne trasmette per l'esecuzione l'originale o la copia autentica, trattenendo l'altra copia, alle amministrazioni sui bilanci delle quali vengono corrisposti gli stipendi od assegni ceduti, unitamente ad un originale della dichiarazione di cui all'art. 18, n. 2.

Art. 20.

Degli atti di cessione irregolari nella sostanza o non redatti in conformità del presente regolamento, non sarà tenuto alcun conto, e di ciò si darà avviso tanto al cedente che al cessionario, sempre entro 30 giorni dal loro ricevimento.

Di quegli atti che, pur risultando regolari, non pervengano corredati di tutti o di alcuni dei documenti di cui all'art. 18, resterà sospeso l'eseguimento sino a quando i documenti stessi non vengano rimessi al tesoro.

A tale effetto la direzione generale del tesoro, entro il termine di cui al primo comma del presente articolo, darà avviso al cedente ed al cessionario dei documenti mancanti.

Art. 21.

Gli atti di cui al secondo comma dell'art. 20, avranno la loro decorrenza dalla data del mese successivo a quello in cui furono completati i documenti prescritti dall'art. 18.

Art. 22.

Sono nulle e come non avvenute di fronte allo Stato le cessioni consentite senza il preventivo nulla osta della Direzione generale del tesoro, o quando la data di rilascio del nulla osta medesimo preceda di oltre trenta giorni quella della notifica della cessione.

A tale effetto l'impiegato o l'ufficiale che desideri cedere il proprio stipendio dovrà compilare la domanda su apposito modello fornito dall'Amministrazione, e spedirla direttamente alla Direzione generale del tesoro, corredandola dei seguenti documenti:

1° certificato di sana costituzione fisica redatto nelle forme volute dal seguente art. 23;

2° atto di nascita;

3° decreto di prima nomina all'impiego.

La Direzione generale del tesoro, esaminati i documenti e trovatili regolari, restituirà, entro dieci giorni dal loro ricevimento, i documenti di cui ai nn. 2 e 3 all'impiegato od ufficiale richiedente, insieme al nulla osta.

La domanda del nulla osta, con il certificato di cui al n. 1, potrà anche essere rimessa pel tramite dell'autorità provinciale, compartimentale o centrale, da cui gerarchicamente l'impiegato dipende e, per gli ufficiali, pel tramite del comandante del corpo del quale fanno parte, o del capo del servizio cui sono addetti.

In questo caso le predette autorità dovranno inviare, alla Direzione generale del tesoro, entro 24 ore dal ricevimento, la domanda di nulla osta, dopo avervi indicato, in base agli atti di ufficio, la data di nascita del richiedente e quella del decreto della sua prima nomina all'impiego.

Art. 23.

Il certificato, di cui al n. 1 del precedente art. 22, che è rilasciato nell'interesse esclusivo dell'Amministrazione, dovrà essere redatto sugli appositi modelli a stampa forniti dall'Amministrazione stessa, e rispondere a ciascun quesito ivi contenuto.

Esso deve essere rilasciato da un medico provinciale o da un ufficiale sanitario comunale o da un medico del R. esercito o della R. marina, e rispettivamente vistato dal prefetto, dal sindaco o dall'autorità militare da cui l'ufficiale medico dipende.

I predetti sanitari non potranno rifiutarsi, su domanda delle parti, di rilasciare i certificati di cui sopra.

Essi però hanno diritto ad un compenso da parte del richiedente, in misura non superiore a L. 5.

Qualora gli interessati o l'Amministrazione non intendano acconciarsi al responso della perizia medica, possono chiederne la revisione:

a) ai medici provinciali per i certificati rilasciati dagli ufficiali sanitari comunali;

b) alla Direzione generale di sanità per i certificati rilasciati dai medici provinciali;

c) ai direttori degli ospedali militari per i certificati rilasciati dagli ufficiali medici.

La revisione sarà basata sull'esame dei documenti, esclusa, in ogni caso, la visita personale dell'interessato.

Art. 24.

Il *nulla osta*, di cui all'art. 22, sarà negato:

1° a coloro i quali non producano il certificato medico nella forma e nei termini stabiliti dall'art. 23;

2° a tutti coloro che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età;

3° agli impiegati che si trovino in aspettativa per motivi di salute;

4° agli ufficiali dell'esercito e dell'armata in tempo di guerra.

Il *nulla osta* sarà dato sotto condizione che l'importo complessivo della cessione non superi i quattro quinti dello stipendio netto di un anno, per coloro ai quali manchino, a norma delle speciali leggi che li riguardano, meno di cinque anni per conseguire il diritto al collocamento a riposo.

In nessun caso il rilascio del *nulla osta* impegna l'Amministrazione ad accettare le cessioni che, in base al medesimo, venissero stipulate.

Art. 25.

Coi contributi fissati dagli articoli 28 e 29 è costituito un fondo destinato a garantire gli Istituti indicati pel primo capoverso dell'art. 3 della legge 30 giugno 1908, n. 335, da ogni eventuale perdita per le sovvenzioni da essi fatte in base alle cessioni consentite in conformità del presente titolo.

Art. 26.

La garanzia di cui all'articolo precedente riguarda i seguenti casi:

1° morte del cedente prima che sia stata estinta la cessione;

2° cessazione per qualunque causa dal servizio, del cedente, senza che questi abbia diritto a pensione od indennità, ovvero quest'ultima non basti a saldare il residuo credito dell'Istituto cessionario malgrado l'abbuono degli interessi di cui al primo capoverso dell'art. 6 della legge 30 giugno 1908, n. 335;

3° riduzione dello stipendio del cedente per qualsiasi causa.

In quest'ultimo caso, per altro, le somme pagate dal fondo di garanzia per conto del cedente saranno da esso ricuperate mediante il corrispondente prolungamento in suo favore della ritenuta mensile, eseguito ai sensi della prima parte dell'art. 6 della legge predetta e dell'art. 8 del presente regolamento.

In tutti i casi contemplati dal presente articolo il tesoro, per conto del fondo di garanzia, avrà sempre diritto di riscattare le cessioni che rimanessero, in tutto o in parte, a carico del fondo stesso, con relativo abbuono degli interessi in più percetti dal cessionario.

Art. 27.

Al verificarsi di alcuno dei casi indicati nell'articolo precedente l'Istituto cessionario deve informarne immediatamente per iscritto la Direzione generale del tesoro.

Art. 28.

Le amministrazioni che, a norma dell'art. 19, provvedono all'eseguimento delle cessioni, devono contemporaneamente disporre che sulla prima rata di stipendio con la quale ha inizio ciascuna cessione, oltre alla quota ceduta, sia anche ritenuta una somma corrispondente al 2 per cento sull'ammontare della cessione stessa.

Tale ritenuta deve essere registrata nei mandati, ordini di pagamento o buoni su mandati a disposizione in cifra distinta, ma nella colonna medesima assegnata per le ritenute di cui all'articolo seguente.

Art. 29.

Le varie amministrazioni cui spetta di disporre il pagamento degli stipendi agli impiegati ed agli ufficiali indicati nell'articolo 3 della legge 30 giugno 1908, n. 335, cureranno che sugli stipendi medesimi siano eseguite mensilmente le seguenti ritenute:

centesimi 10, per gli stipendi al lordo non superiori alle lire 1500;

centesimi 20, per gli stipendi superiori alle lire 1500 sino a lire 3000;

centesimi 30, per gli stipendi superiori alle lire 3000 sino a lire 5000;

centesimi 40, per gli stipendi superiori alle lire 5000 sino a lire 7000;

centesimi 50, per gli stipendi superiori alle L. 7000.

Le ritenute di cui al presente articolo sono registrate in apposita colonna nei mandati, ordini di pagamento o buoni su mandati a disposizione, per essere introitate nei modi indicati nell'art. 32.

Art. 30.

La domanda per il rimborso, nei casi ammessi dall'art. 10 della legge 30 giugno 1908, n. 335, dovrà essere corredata da una copia autentica dello stato di servizio dell'impiegato collocato a riposo o defunto, e, in quest'ultimo caso, anche dai documenti prescritti dall'art. 337 del regolamento di contabilità, al fine di comprovare la qualità di erede.

Qualora detti documenti siano già stati esibiti ad altra Amministrazione dello Stato, basterà un certificato dell'Amministrazione che li ha ricevuti, che ne dichiari la presentazione e la regolarità, e, qualora fossero già stati posti a corredo di qualche mandato od ordine di pagamento, indichi il bilancio, il capitolo, il numero e la data del titolo stesso.

Art. 31.

La liquidazione della somma da restituirsi a norma del primo, secondo o terzo capoverso dell'articolo 10 della legge 30 giugno 1908, n. 335, è fatta dalla direzione generale del tesoro in base alle risultanze dello stato di servizio esibito in copia autentica.

Art. 32.

Nel bilancio dell'entrata è iscritto uno speciale capitolo per la imputazione delle ritenute di cui ai precedenti articoli 28 e 29.

In conto di tale capitolo viene mensilmente introitato dalle tesorerie l'importo delle ritenute suddette, con le modalità stabilite per le ritenute in conto entrate del tesoro e per imposte di ricchezza mobile.

Art. 33.

Nel bilancio del Ministero del tesoro è inscritto uno speciale capitolo con stanziamento corrispondente a quello del capitolo di entrata di cui all'articolo precedente.

A tale capitolo fanno carico i pagamenti da eseguirsi mensilmente alla Cassa depositi e prestiti, in adempimento dell'art. 11 della legge 30 giugno 1908, n. 335.

Art. 34.

Per tutte le somme riscosse la Cassa depositi e prestiti tiene col tesoro un conto corrente fruttifero, al saggio d'interesse dei depositi volontari, a norma dell'art. 11 del regolamento approvato con R. decreto 31 dicembre 1899, n. 505, destinato:

a) a far fronte agli indennizzi a favore dei cessionari a causa dei rischi diversi;

b) a rimborsare agli impiegati o ai loro eredi le somme loro dovute a termini dell'art 10 della legge 30 giugno 1908, n. 335.

Le somme disponibili eccedenti i bisogni per i prelevamenti di cui alle lettere *a*) e *b*), e da indicarsi dal tesoro, saranno impiegate dalla Cassa depositi e prestiti, sentito il ministro del tesoro:

1° in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato da intestarsi alla Cassa depositi e prestiti per conto del fondo di garanzia di cui all'art. 8 della legge;

2° in prestiti alle Provincie, ai Comuni ed ai Consorzi, concessi dall'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti secondo la propria istituzione.

Di questi prestiti si terrà una contabilità distinta e di mano in mano che si riscuoteranno dalla Cassa le relative delegazioni, l'importo di queste sarà accreditato al tesoro nel conto corrente di cui sopra.

Art. 35.

Quando occorra provvedere ad alcuno dei prelevamenti di cui all'art. 34, il direttore generale del tesoro ne fa motivata richiesta a quello della Cassa depositi e prestiti, indicando la somma da pagarsi, il creditore ed il luogo del pagamento.

Art. 36.

Il direttore generale della Cassa depositi e prestiti, in conformità alle richieste ricevute, emette i relativi mandati di pagamento, iscrivendo sul conto corrente a suo credito il loro importo, e dandone contemporanea notizia alla Direzione generale del tesoro che provvederà alla corrispondente iscrizione a suo debito.

Art. 37.

Alla fine di ogni semestre la Cassa depositi e prestiti trasmette alla Direzione generale del tesoro, per averne il benestare, un estratto del proprio conto corrente con la liquidazione degli interessi maturati.

Art. 38.

Nelle richieste di cui all'art. 35 riferibili al pagamento di somme da effettuarsi a favore degli Istituti cessionari per indennizzo di danni derivanti dalle cause di cui ai nn. 1 e 2 dell'art. 25, la Direzione generale del tesoro liquida gl'interessi dovuti agl'Istituti medesimi sino alla data della richiesta, salvo all'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti di liquidare con il mandato di pagamento quelli complementari sino al giorno antecedente all'emissione del mandato stesso.

In tutti i casi di pagamenti eseguiti ai medesimi Istituti in dipendenza della garanzia di cui al n. 3 del citato art. 26, non sono dovuti interessi di sorta, presumendosi pagamenti effettuati alle debite scadenze, e ciò sempre quando il Tesoro non si avvalga del diritto di riscatto di cui all'ultimo capoverso dello stesso articolo, nel qual caso si segue la norma stabilita nel comma precedente.

TITOLO III.

Della cessione dello stipendio degli impiegati non dipendenti dallo Stato.

Art. 39.

Per le cessioni dei ferrovieri e degli operai di cui all'ultimo comma dell'art. 12 della legge 30 giugno 1908, n. 335, non provvisti di assegni fissi, deve prendersi come base del quinto cedibile la media raggiunta nell'ultimo triennio dai loro emolumenti, e la quota ceduta resterà invariata durante tutto il corso della

cessione anche se gli emolumenti, durante il corso stesso, siano superiori o inferiori a detta media.

Resta ferma però la disposizione di cui alla prima parte dell'articolo 6 della predetta legge pel caso di riduzione degli assegni in dipendenza di cessazione dal servizio attivo.

Art. 40.

Gli atti di cessione ai cui all'articolo precedente nonchè i pignoramenti e i sequestri a carico dei ferrovieri ed operai ivi indicati devono essere notificati, per mezzo dell'ufficiale giudiziario, al capo dello stabilimento da cui i cedenti dipendono, il quale, trovatili regolari, provvederà in merito ai medesimi, dopo averne informata l'Amministrazione centrale competente.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 41.

Le quote, sequestrabili, pignorabili e cedibili, a norma della legge 30 giugno 1908, n. 335, vanno calcolate sempre sull'emolumento netto non soltanto dalle ritenute in conto entrate del tesoro e per imposta di ricchezza mobile, ma altresì da quelle di cui all'art. 29 del presente regolamento.

Per gli impiegati retribuiti ad aggio il calcolo è fatto sulla media dei proventi netti percepiti dai medesimi negli ultimi anni seguendo a tal fine gli stessi criteri che si seguirebbero per essi nel fissare la base sulla quale sarebbe loro liquidata la pensione.

Art. 42.

La domanda per la restituzione della tassa proporzionale di registro, di cui nella seconda parte dell'art. 16 della legge 30 giugno 1908, n. 335, deve essere rivolta all'intendente della Provincia in cui l'atto fu registrato.

Art. 43.

I conti dei pignoramenti, dei sequestri e delle cessioni saranno tenuti in evidenza in apposito registro, ciascuno per la parte che li riguarda, dalle Amministrazioni centrali interessate, dal controllore capo della tesoreria centrale, dai delegati del tesoro, dai funzionari delegati per le somme pagabili con buoni su mandati a disposizione e dai funzionari che provvedono a pagamenti con somme fornite loro con mandati di anticipazione.

Art. 44.

Nel caso di cambiamento di residenza da una Provincia ad una altra di un impiegato o salariato, i cui emolumenti sieno sottoposti a qualcuno dei vincoli consentiti dalla legge 30 giugno 1908, n. 335, l'ufficio dal quale l'impiegato o salariato direttamente dipende ne avvisa la Delegazione del Tesoro, ammenochè non sia prescritto che la pubblicazione del provvedimento di trasloco nel Bollettino ufficiale tenga luogo di comunicazione.

La Delegazione del tesoro presso la quale trovasi iscritta la partita di stipendio o di pensione, trasmetterà a quella della Provincia, dove l'impiegato o pensionato si recherà a risiedere, copia autentica del conto corrente di spesa fissa e del conto della cessione.

Quando l'impiegato che muta residenza è pagato con buoni su mandati a disposizione o con fondi tratti su mandati di anticipazione, il funzionario delegato, che fino a quel momento ha provveduto al pagamento, trasmetterà a quello che dovrà provvedervi in seguito l'estratto di cui sopra.

Art. 45.

È vietato alla Direzione generale del tesoro ed a tutti gli uffici che abbiano parte nella esecuzione degli atti di cessione di stipendi od assegni, di fornire qualsiasi notizia riguardante gli atti medesimi a qualunque persona od Istituto, all'infuori del cedente o del cessionario, anche se investiti di speciale procura o ddrarcesentanza.

Ogni notizia o comunicazione dovrà essere data per iscritto al cedente o alla sede centrale dell'Istituto cessionario, quali risultano dal relativo atto notificato alla Direzione generale del tesoro.

Art. 46.

La diramazione delle norme direttive riguardanti il servizio della pignorabilità, sequestrabilità e cedibilità degli stipendi, e così ogni chiarimento e la risoluzione dei quesiti che venissero formulati riguardo all'applicazione della legge e del presente regolamento, sono riservati alla Direzione generale del tesoro.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro del tesoro
CARCANO.
Il ministro delle finanze
LACAVA.
Il ministro di grazia e giustizia e dei culti
ORLANDO.
Il ministro d'agricoltura, industria e commercio
COCCO-ORTU.

Mod. . . . . *T*

(art. 18 reg. . . . .)

MINISTERO *d* (a) . . . . .

(*b*) . . . .

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 del regolamento per l'applicazione della legge 30 giugno 1908, n. 335, si dichiara che al sig. . . . . nella qualità di. . . . . competono mensilmente:

per stipendio od altro assegno fisso equivalente, L. . . . . .
che depurate delle ritenute:

per debiti verso lo Stato L. . . . per tasse comunali . . . » . . . per alimenti . . . . » . . . per . . . . » . . .	L.	L. . . . .
in conto entrate tesoro . » . . . in conto imposta R. M. . » . . . in applicazione dell'art. 10 della legge 30 giugno 1908, n. 335 . . . . . » . . .	L.	

si riducono a nette mensili (in lettere) . . . .
. . . . L. . . . .

(1) *N. B.* . . . .
. . . .
. . . .
. . . . addì . . . .

Timbro

Il . . . .
. . . .

(1) Indicare se lo stipendio dell'impiegato sia o meno sottoposto alle ritenute di cui all'art. 7 del regolamento per l'applicazione della legge 30 giugno 1908, n. 335, e, in caso affermativo, a quanto ammontino le ritenute medesime e fino a quando dovrà continuarsene l'eseguimento.

(*a*) Indicazione del Ministero da cui dipende l'impiegato.

(*b*) Ufficio che rilascia la dichiarazione.

Mod. . . . T

(Art. 22 del regol. . . . .)

AL MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Divisione VII

Il sottoscritto (a) . . . . fa domanda a codesta on. Direzione generale perchè gli sia rilasciato il nulla osta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8 della legge 30 giugno 1908, n. 335, ed unisce all'uopo i seguenti documenti:

1. . . . .
2. . . . .
3. . . . .

(b) . . . .

(c) . . . .

(d) . . . .

(a) Cognome, nome e paternità.
(b) Data.
(c) Firma dell'impiegato per disteso.
(d) Grado e Amministrazione cui l'impiegato appartiene.

Dichiarazioni dell'autorità provinciale, compartimentale o centrale da cui l'impiegato gerarchicamente dipende (1)

Dagli atti d'ufficio risulta che il richiedente è nato il . . . . che il decreto (2) . . . . di sua prima nomina ad impiego porta la data del . . . . e che attualmente il richiedente medesimo si trova in (3) . . . .

(4) . . . . . Timbro (5) . . . . . .
(6) . . . . . .

(1) Tali dichiarazioni debbono essere fatte nel caso in cui la domanda dell'impiegato sia trasmessa in via gerarchica, giusta il penultimo capoverso dell'art. 22 del regolamento per l'applicazione della legge 30 giugno 1908, n. 335.
(2) Reale o Ministeriale.
(3) Attività di servizio o aspettativa per motivi di salute
(4) Data.
(5) Qualità del dichiarante.
(6) Firma del dichiarante.

Rilasciato il nulla osta n. . . addì . . . . sotto condizione . . . .

Mod. . . . T

(Art. 23 regolamento . . .)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

CERTIFICATO MEDICO

per le cessioni di stipendio dei funzionari delle Amministrazioni dello Stato, del Fondo per il culto e degli Economati generali dei benefici vacanti

I. Generalità del funzionario:	I.
a) Nome e cognome.	a)
b) Impiego.	b)
c) Luogo di nascita.	c)
d) Data di nascita.	d)
e) Luogo di domicilio.	e)
f) Via, numero e piano dell'abitazione.	f)
II. Dati gentilizi: 1) Genitori:	II.
a) dire se sono viventi;	a)
b) se sono morti: quando? a quale età? di quale malattia?	b)
2) Moglie e figli: a) Età e stato di salute della moglie, e malattie da essa sofferte.	a)
b) Numero dei figli.	b)
c) Loro stato di salute, e malattie eventualmente sofferte.	c)
III. Anamnesi remota e prossima. Malattie pregresse del funzionario e loro esiti. N. B. — Per le donne si tenga conto dei disturbi di mestruazione, delle gravidanze, degli aborti e parti avuti, del loro decorso e del loro esito.	III.
IV. Stato attuale del funzionario:	IV.
a) Condizioni generali di nutrizione, sviluppo scheletrico e muscolare, aspetto e colorito della pelle.	a)
b) Eventuali difetti fisici.	b)
c) Tracce e residui di malattie o di cure pregresse.	c)
d) Esame funzionale e semeiotico degli organi della cavità toracica (cuore, polmoni), della cavità addominale (apparecchio digerente, fegato, milza o rene) e del sistema nervoso.	d)

V. Diagnosi delle eventuali malattie od imperfezioni fisiche esistenti nel funzionario.	V.
VI. Giudizio medico complessivo sullo stato di salute del funzionario e sulle prevedibili conseguenze delle eventuali infermità od imperfezioni riscontrate.	VI.
VII. Parere del sanitario sulla opportunità o meno di concedere il nulla osta di cui all'art. 8 della legge 30 giugno 1908, n. 335, che impegna l'Amministrazione a garantire un prestito estinguibile in cinque anni mediante trattenuta sullo stipendio del funzionario.	VII.

Dato a , li 190

Il medico visitatore

(a) . . . .

(b) . . . .

(c) . . . .

. . . .

(a) Firma per disteso.
(b) Qualità del sanitario.
(c) Visto del sindaco, del prefetto o dell'autorità militare.
N. B. — Il sanitario dovrà accertare la identità del funzionario prima del rilascio del presente certificato.

Il numero **CCCXC** *(parte supplementare) della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vedute le leggi 16 luglio 1904, n. 397, e 13 giugno 1907, n. 342;

Veduto il regolamento approvato con il R. decreto 15 settembre 1907, n. 652;

Veduta la Convenzione stipulata fra il comune di Pisa e il Ministero della pubblica istruzione per la conversione in Regio di quel ginnasio in base alla domanda all'uopo presentata il 6 giugno 1906;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Il ginnasio di Pisa è convertito in Regio per tutti gli effetti di legge dal 1° ottobre 1908.

Art. 2.

Per tutte le spese del personale direttivo insegnante e di servizio del detto Istituto il comune di Pisa verserà all'erario dello Stato un contributo annuo di L. 4051 garantendo un introito di L. 13,825 per tasse scolastiche e provvedendo direttamente a quanto altro gli incombe per legge e a termini della conversione 15 settembre 1908 pel mantenimento di quel ginnasio.

Art. 3.

Con altri Nostri decreti sarà provveduto alle variazioni da portarsi, per l'attuazione del presente, agli stanziamenti del bilancio passivo del Ministero della pubblica istruzione ed alle tabelle organiche delle cattedre nelle RR. scuole medie e degl'insegnanti di ginnastica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 17 settembre 1908.

VITTORIO EMANUELE.

RAVA.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero **CCCXCI** *(parte supplementare) della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vedute le leggi 16 luglio 1904, n. 397 e 13 giugno 1907, n. 342;

Veduto il regolamento approvato con il R. decreto 15 settembre 1907, n. 652;

Veduto che la scuola tecnica di Cotrone godette nell'ultimo triennio di sussidi facoltativi sul bilancio del Ministero della pubblica istruzione per un ammontare medio annuo di L. 1500;

Veduta la convenzione stipulata per la conversione in Regia di detta scuola, in conformità della succitata legge 13 giugno 1907, n. 342, fra il Ministero della pubblica istruzione ed il comune di Cotrone;

Veduti i fondi stanziati ai capitoli 123, 133 e 150 del bilancio passivo del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1908-909;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La scuola tecnica di Cotrone è convertita per tutti gli effetti di legge in Regia dal 1° ottobre 1908.

Art. 2.

Per tutte le spese concernenti il personale direttivo ed insegnante della detta scuola il comune di Cotrone verserà annualmente all'erario un contributo di L. 11,784.40 garantendo un introito di L. 2000 per tasse scolastiche e provvedendo direttamente a quanto altro gli incombe per legge e a termini della convenzione 18 novembre 1907, per il mantenimento di detta scuola.

Art. 3.

Con altri Nostri decreti sarà provveduto alle variazioni da portarsi alle tabelle organiche delle cattedre nelle RR. scuole medie e degli insegnanti di ginnastica per l'attuazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 17 settembre 1908.

VITTORIO EMANUELE.

RAVA.

Visto, ***Il guardasigilli:*** **ORLANDO.**

Il numero* CCCXCII *(parte supplementare) della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vedute le leggi 16 luglio 1904, n. 397 e 13 giugno 1907, n. 342;

Veduto il regolamento approvato con il R. decreto 15 settembre 1907, n. 652;

Veduto che la scuola tecnica della Maddalena godette nel triennio 1904-907 di sussidi facoltativi sul bilancio passivo del Ministero della pubblica istruzione per un ammontare medio annuo di L. 1000;

Veduta la convenzione stipulata addì 15 dicembre 1907 dal comune della Maddalena con il Ministero della pubblica istruzione per la conversione in Regia di quella scuola tecnica in base all'istanza all'uopo presentata il 30 novembre 1905;

Veduti i fondi stanziati ai capitoli 123, 133 e 150 del bilancio passivo del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1908-909;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La scuola tecnica della Maddalena è convertita in Regia per tutti gli effetti di legge dal 1° ottobre 1908.

Art. 2.

Per tutte le spese concernenti il personale direttivo ed insegnante di detta scuola, il comune della Maddalena verserà annualmente all'erario dello Stato un contributo di L. 11,284.40 garentendo un introito di L. 3000 per tasse scolastiche e provvedendo direttamente a quanto altro gli incombe per legge e a termini della convenzione 15 dicembre 1907 per il mantenimento della scuola stessa.

Art. 3.

Con altri Nostri decreti sarà provveduto alle variazioni da portarsi, per l'attuazione del presente, alle tabelle organiche delle cattedre nelle RR. scuole medie e degli insegnanti di ginnastica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 17 settembre 1908.

VITTORIO EMANUELE.

RAVA.

Visto, ***Il guardasigilli:*** **ORLANDO.**

Il numero* CCCXCIII *(parte supplementare) della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge 16 luglio 1904, n. 397 e 13 giugno 1907, n. 342;

Veduto il regolamento approvato con il R. decreto 15 settembre 1907, n. 652;

Veduta la convenzione stipulata fra il comune di Bologna e il Ministero della pubblica istruzione per la conversione in governative di quelle scuole tecniche pareggiate in base alla domanda all'uopo presentata il 16 marzo 1906;

Veduto che le dette scuole tecniche godettero nell'ultimo triennio di sussidi facoltativi sul bilancio del Ministero della pubblica istruzione per un ammontare medio annuo di L. 11,700;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le scuole tecniche maschili « Ulisse Aldrovandi, Eustachio Manfredi, Francesco Maria Zanotti » e la scuola tecnica femminile « Properzia De Rossi » di Bologna sono convertite in Regie per tutti gli effetti di legge dal 1° ottobre 1908.

Art. 2.

Per tutte le spese concernenti il personale direttivo ed insegnante di dette scuole in Comune di Bologna verserà annualmente all'erario dello Stato un contributo di L. 38,765.60 garantendo un introito di L. 23,680 per tasse scolastiche e provvedendo direttamente a quanto altro gli incombe per legge o a termini della convenzione 14 settembre 1908.

Art 3.

Il fondo stanziato al cap. 133 del bilancio passivo della pubblica istruzione per il corrente esercizio sarà diminuito dell'annua somma di L. 11,700 con effetto dal 1° ottobre 1908, in dipendenza della riduzione portata per egual somma al contributo a carico del comune di Bologna per il mantenimento delle sue scuole tecniche convertite in Regie.

Art. 4.

Con altri Nostri decreti sarà provveduto alle variazioni da portarsi per l'attuazione del presente agli stanziamenti del bilancio passivo della pubblica istruzione nonchè alle tabelle organiche delle cattedre nelle Regie scuole medie e degli insegnanti di ginnastica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 22 settembre 1908.

VITTORIO EMANUELE.

RAVA.

Visto, *Il guardasigilli :* ORLANDO.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 25 giugno 1906, n. 255, pei provvedimenti della Calabria;

Visto il regolamento per l'esecuzione di detta legge approvato col Nostro decreto del 24 dicembre 1906, n. 670;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Nostri ministri segretari di Stato per l'interno, per il tesoro, per la grazia, giustizia e culti e per l'agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È aumentato da uno a tre il numero degli ispettori superiori del genio civile chiamati a far parte della Commissione centrale consultiva per la Calabria istituita presso il Ministero dei lavori pubblici.

Art. 2.

Il presidente della Commissione centrale delle bonifiche e quello della Commissione centrale delle opere idrauliche di terza categoria, i quali, giusta l'art. 266 del regolamento 24 dicembre 1906, n. 670, sono membri di diritto della Commissione suddetta, potranno intervenire personalmente alle sue adunanze, o farvisi rappresentare da un loro delegato.

Il Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 21 agosto 1908.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
BERTOLINI.
CARCANO.
ORLANDO.
COCCO-ORTU.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il rapporto del prefetto della provincia di Caserta, col quale si propone lo scioglimento dell'amministrazione della Congregazione di carità di Dragoni;

Veduti gli atti ed il voto della Commissione provinciale di beneficenza;

Vedute le leggi 17 luglio 1890, n. 6972, 18 luglio 1904, n. 390 e i regolamenti relativi;

Udito il parere del Consiglio di Stato, del quale si adottano i motivi, che qui si intendono integralmente riprodotti;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'amministrazione della predetta Congregazione di carità è sciolta e la temporanea gestione è affidata ad un R. commissario da nominarsi dal prefetto della Provincia.

Il Nostro ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 1° ottobre 1908.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Notificazione.

Con decreto del 10 ottobre 1908, il ministro d'agricoltura, industria e commercio, visto il parere della Deputazione provinciale di Verona, ha imposto ai proprietari del comune di Arcole la cura delle piante infette dalla *Diaspis pentagona*.

Roma, 10 ottobre 1908.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL' INTERNO

Direzione Generale della Sanità Pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame, n. 40, dal 21 al 27 settembre 1908.

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandrie riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 21 al 27 settembre 1908	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Carbonchio ematico	*Aquila*	Cittaducale	Leonessa	ovina	—	1	1	—	1	—
	Bari	Altamura	Gioia del Colle	»	—	—	1	—	1	—
	»	Bari	Acquaviva	equina	—	—	1	—	1	—
	Brescia	Brescia	Polaveno	bovina	1	—	1	—	1	—
	Cuneo	Alba	Barbaresco	»	1	—	1	—	1	—
	»	»	Crstiglione Tinella	»	1	—	1	—	1	—
	»	»	Neive	»	1	—	1	—	1	—
	Foggia	Bovino	Ascoli Satriano	ovina	—	—	240	—	—	240
	»	Foggia	Id.	»	—	—	—	—	—	—
	»	»	Lucera	»	—	17	—	17	—	—
	»	»	Id.	»	—	—	141	141	—	—
	»	San Severo	Vico Garganico	»	—	—	60	—	—	60
	Mantova	Asola	Piubega	bovina	—	—	3	—	3	—
	Palermo	Palermo	Palermo	»	1	—	2	—	2	—
	Perugia	Terni	Amelia	»	—	—	2	—	2	—
	»	»	Sangemini	»	1	—	1	—	1	—
	Piacenza	Piacenza	Calendano	»	1	—	1	—	1	—
	Potenza	Matera	Grassano	equina	1	—	1	—	1	—
	Sassari	Nuoro	Bolotana	suina	1	—	1	—	1	—
	Vicenza	Vicenza	Vicenza	bovina	1	—	1	—	1	—
					10	18	459	158	19	300
Carbonchio sintomatico	*Bari*	Altamura	Grumo Appula	equina	—	1	—	—	—	1
	»	Bari	Casamassima	bovina	—	—	6	—	1	5
	»	»	Monopoli	equina	—	2	—	—	—	2
	Modena	Mirandola	Mirandola	bovina	1	—	1	—	1	—
	Porto Maur.	Porto Maur.	Pornassio	»	—	1	—	—	1	—
					1	4	7	—	3	8

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandrie riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI				
						precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 21 al 27 settembre 1908	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Afta epizootica	*Alessandria*	Asti	Asti	bovina	2	—	6	—	—	6
	»	»	Canelli	»	—	5	2	2	—	5
	»	»	Castagnole Lanze .	»	—	2	—	2	—	—
	»	»	Cocconato	»	—	1	—	1	—	—
	»	»	Costigliole d'Asti . .	»	—	1	—	1	—	—
	»	»	Revigliasco.	»	—	1	—	—	—	1
	»	Casale	Vignale	»	—	2	—	2	—	—
	Benevento	Cerreto Sann.	Cusano Mutri . . .	»	—	14	—	14	—	—
	Bergamo	Treviglio	Morengo	»	—	4	—	4	—	—
	Bologna	Bologna	Anzola Emilia . . .	»	—	36	—	5	—	31
	»	»	Bologna	»	—	7	—	—	—	7
	»	»	Casalecchio	»	—	28	—	—	—	28
	»	»	Castelfranco	»	—	4	7	—	—	11
	»	»	Crevalcore	»	—	10	—	—	—	10
	»	»	Castello Serr. . . .	»	—	2	—	2	—	—
	»	»	Castel d'Argile . . .	»	—	40	—	—	—	40
	»	»	Galliera	»	—	4	—	—	—	4
	»	»	Ozzacco	»	—	1	—	—	—	1
	»	»	Sala Bolognese . .	»	—	25	—	—	—	52
	»	»	San Lazzaro di Sav.	»	—	11	—	11	—	—
	»	»	San Pietro in Casale	»	—	—	52	16	—	36
	»	Vergato	Castel d'Ajano . . .	»	—	1	—	—	—	1
	Como	Como	Gera.	»	2	—	5	—	—	5
	»	»	Sorico	»	10	—	70	—	—	70
	Cremona	Crema	Soncino	»	—	2	—	2	—	—
	»	Cremona	Corte dei Frati . . .	»	1	—	35	—	—	35
	»	»	Duemiglia	»	—	46	—	—	—	46
	Cuneo	Alba	Barbaresco	»	1	—	5	—	—	5
	»	»	Guarene	»	—	1	—	—	—	1
	»	»	Govone	»	3	—	6	—	—	6
	»	Cuneo	Centallo	»	2	—	14	—	—	14
	»	»	Cuneo.	»	—	7	—	—	—	7
	»	»	Demonte	»	—	24	—	24	—	—
	»	»	Dronero	»	—	20	—	—	—	20
	»	Mondovì	Benevagenna. . . .	»	—	13	—	—	—	13
	»	»	Morozzo	»	2	25	34	—	—	59
	»	»	Pamparato.	»	—	10	—	10	—	—
	»	»	Roccaforte	»	—	12	—	12	—	—
	»	Saluzzo	Cavallermaggiore .	»	—	108	—	—	—	108
	»	»	Manta.	»	—	18	16	21	—	13

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandrie riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	casi di ammalati dal 21 al 27 settembre 1908	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Afta epizootica**	*Cuneo*	Saluzzo	Moretta	bovina	—	3	—	—	—	3
	»	»	Polonghera	»	1	2	2	—	—	4
	»	»	Racconigi	»	8	24	34	13	—	45
	»	»	Revello	»	—	31	—	2	—	29
	»	»	Rifreddo	»	—	2	—	—	—	2
	Ferrara	Cento	Cento	»	—	3	—	3	—	—
	»	»	Pieve di Cento . .	»	—	1	—	—	—	1
	»	»	Sant'Agostino . . .	»	1	13	21	11	—	23
	»	Ferrara	Bondeno	»	1	48	6	20	—	34
	»	»	Ferrara	»	—	3	—	3	—	—
	»	»	Vigarano M. . . .	»	—	4	—	4	—	—
	Firenze	Firenze	Brozzi	»	—	5	—	5	—	—
	»	»	Casellina e Torri . .	»	—	5	—	5	—	—
	»	»	Montemurlo	»	—	8	—	—	—	8
	»	San Miniato	Empoli	»	—	5	—	4	—	1
	»	»	Fucecchio.	»	1	—	1	—	—	1
	Foggia	Foggia	Vieste	suina	—	80	—	—	—	80
	»	San Severo	S. Giovanni Rotondo	bovina	—	460	—	231	—	229
	»	»	Id.	suina	—	26	—	26	—	—
	Lucca	Lucca	Lucca	»	—	12	—	—	—	12
	Mantova	Gonzaga	Gonzaga	bovina	—	17	—	—	—	17
	»	»	Moglia.	»	—	21	—	—	—	21
	»	»	San Benedetto Po .	»	—	27	—	20	—	7
	»	Sermide	Poggio Rusco. . . .	»	—	17	—	10	—	7
	Milano	Lodi	Bertonico.	»	—	20	38	—	—	58
	»	»	Casalmaiocco	»	—	54	—	—	—	54
	»	Milano	Mediglia	»	—	7	—	—	—	7
	»	»	Peschiera B.	»	1	—	1	—	—	1
	»	Monza	Monza	»	—	—	3	—	3	—
	Modena	Mirandola	Cavezzo	»	1	3	6	1	—	8
	»	»	Finale	»	1	32	6	17	—	21
	»	»	Medolla	»	—	14	—	—	—	14
	»	»	Mirandola	»	—	1	—	1	—	—
	»	»	San Prospero . . .	»	1	4	2	—	—	6
	»	Modena	Campogalliano . . .	»	—	26	—	26	—	—
	»	»	Formigine	»	2	11	4	—	—	15
	»	»	Modena	»	—	10	—	—	—	10
	»	»	Novi	»	—	10	—	10	—	—
	»	»	Pri	»	—	2	—	—	—	2
	»	»	Solier	»	—	2	—	—	—	2

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 21 al 27 settembre 1908	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue Afta epizootica	*Padova*	Cittadella	Cittadella	bovina	—	1	—	—	—	1
	»	»	San Giorgio in Bosco	»	—	1	—	—	—	1
	Parma	Borgo S. Donn.	Busseto	»	—	17	—	—	—	17
	»	»	Soragna	»	—	6	—	6	—	—
	Pavia	Bobbio	Valverde	»	1	—	2	—	—	2
	»	Mortara	Sartirana.	»	—	4	—	4	—	—
	»	Pavia	Cava Manara. . . .	»	1	—	10	—	—	10
	»	»	Monticelli Paveso. .	»	1	—	10	—	—	10
	»	»	Pieve Albignola . .	»	—	10	—	—	—	10
	»	Voghera	Montescano.	»	—	2	—	—	—	2
	Piacenza	Fiorenzuola d'A.	Alseno	»	—	46	—	—	—	46
	»	»	Cortemaggiore . . .	»	—	66	—	66	—	—
	»	Piacenza	Calendano	»	1	18	10	18	—	10
	»	»	Mortizza	»	—	16	—	—	—	16
	»	»	Nobbiano	»	1	14	8	14	—	8
	Pisa	Pisa	Bagni di S. Giuliano.	»	2	—	5	2	—	3
	»	»	Collesalvetti	»	1	—	7	—	—	7
	»	»	Pisa	»	1	—	2	2	—	—
	»	Volterra	Guardistallo	»	—	—	5	—	—	5
	»	»	Montescudaio. . . .	»	—	—	3	—	—	3
	Ravenna	Faenza	Faenza.	»	1	—	1	—	—	1
	»	Ravenna	Russi	»	1	—	4	—	—	4
	Reggio Emil.	Reggio Emil.	Baiso	»	—	13	8	13	—	8
	»	»	Cadelboscosopra . .	»	—	15	35	15	—	35
	»	»	Campegine	»	—	5	—	—	—	5
	»	»	Carpineti	»	—	2	—	—	—	2
	»	»	Castelnovo Monti .	»	—	2	8	2	—	8
	Rovigo	Polesella	Villanova Marches. .	»	2	23	33	—	—	56
	Sondrio	Sondrio	Isolato	»	5	17	14	17	—	14
	»	»	Chiesa.	»	—	93	—	30	—	63
	»	»	Mantello	»	—	1	—	1	—	—
	»	»	San Giacomo e F. .	»	7	—	24	—	—	24
	»	»	Samolaco.	»	8	42	19	—	—	61
	»	»	Id.	suina	1	—	1	—	—	1
	»	»	Torre Santa Maria .	bovina	1	—	2	—	—	2
	Torino	Torino	Chivasso	»	—	2	—	—	—	2
	»	»	Piobesi	»	—	13	—	—	—	13
					76	1927	587	781	8	1780

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 21 al 27 settembre 1908	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Rabbia	*Ascoli Piceno*	Fermo	Fermo	canina	—	—	9	—	—	9
	Belluno	Belluno	Mel	»	1	—	1	—	1	—
	Caltanissetta	Piazza Armer.	Castrogiovanni . . .	»	—	4	—	—	4	—
	Palermo	Palermo	Palermo	»	—	—	2	—	2	—
	»	»	Monreale.	»	—	1	—	—	—	1
	Trapani	Trapani	Marsala	»	—	—	13	7	4	2
					1	5	25	7	11	12
Rogna	*Aquila*	Aquila	Collepietro	ovina	—	25	—	—	—	25
	»	»	Lucoli	»	—	24	—	—	—	24
	»	»	Roio Piano.	»	—	6	—	6	—	—
	»	Cittaducale	Fiamignano	»	—	25	—	—	—	25
	Caserta	Sora	Cervaro	»	—	100	—	—	—	100
	Foggia	San Severo	S. Giovanni Rotondo.	»	—	5	—	—	—	5
	Macerata	Camerino	Visso	»	—	2988	—	712	—	2276
	Potenza	Matera	Montescaglioso . . .	»	2	—	169	—	—	169
	Roma	Roma	Monteflavio	»	—	96	—	96	—	—
	»	»	Rocca di Cave . . .	»	—	342	—	342	—	—
					2	3611	169	1156	—	2624
Morva e farcino	*Bari*	Bari	Monopoli.	equina	—	—	2	—	—	2
	Belluno	Feltre	Santa Giustina . . .	»	1	—	1	—	1	—
	Lecce	Lecce	Cellino San Marco .	»	—	1	—	—	—	1
	»	»	Lizzanello	»	—	1	—	—	1	—
	Salerno	Salerno	Mercato S. Severino.	»	—	—	1	—	—	1
	»	»	San Valentino . . .	»	—	1	—	—	—	1
	Udine	Udine	Pavia	»	—	—	1	—	—	1
	»	»	Cividale	»	—	1	—	—	—	1
	»	»	San Pietro al N. . .	»	1	—	1	—	1	—
					2	4	6	—	3	7
Tubercolosi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandrie riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	ANIMALI caduti ammalati dal 21 al 27 settembre 1908	ANIMALI guariti	ANIMALI morti o abbattuti	ANIMALI che restano ammalati
Malattie infettive dei suini	*Alessandria*	Tortona	Monreale	—	—	2	—	—	2	—
	Ancona	Ancona	Castelfidardo	—	2	—	2	—	—	2
	Aquila	Aquila	Campotosto	—	—	1	—	—	—	1
	»	Avezzano	Lecce dei Marsi	—	—	6	5	—	6	5
	»	»	Opi	—	—	1	—	—	—	1
	»	Cittaducale	Antrodoco	—	—	3	—	—	2	1
	»	»	Borgovelino	—	—	2	—	—	1	1
	»	»	Castel Sant'Angelo	—	—	6	—	—	4	2
	»	»	Fiamignano	—	—	15	—	—	—	15
	»	»	Leonessa	—	—	4	10	—	2	12
	»	»	Petrelle Salto	—	—	24	—	—	3	21
	»	Sulmona	Pratola Peligna	—	—	4	2	—	2	4
	Arezzo	Arezzo	Arezzo	—	—	10	14	—	6	18
	»	»	Monte San Savino	—	—	3	4	—	2	5
	Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	Acquasanta	—	—	2	—	2	—	—
	»	»	Folignano	—	—	4	—	—	1	3
	»	»	Force	—	—	16	—	—	2	14
	Avellino	Avellino	Manocalzati	—	—	2	7	2	1	6
	Benevento	Cerreto Sannita	Cerreto Sannita	—	—	1	—	—	1	—
	»	»	Pietraroja	—	—	1	—	1	—	—
	Bergamo	Treviglio	Calcio	—	—	9	—	—	7	2
	»	»	Romano L.	—	—	3	—	—	2	1
	Bologna	Bologna	Anzola E.	—	—	3	—	—	—	3
	»	»	Bologna	—	—	7	—	7	—	—
	»	»	Borgo Panigale	—	—	3	—	—	—	3
	»	»	Castello d'Orgile	—	—	8	—	—	—	8
	»	»	Castelfranco E.	—	—	10	—	—	1	9
	»	»	Crespellano	—	—	11	1	2	1	9
	Brescia	Breno	Incudine	—	—	—	1	—	—	1
	»	Chiari	Urago d'Oglio	—	—	6	—	—	—	6
	»	Verolanuova	San Gervasio B.no	—	2	—	8	—	5	3
	»	»	Verolanuova	—	1	—	14	—	8	6
	Campobasso	Campobasso	Fossalto	—	—	2	4	—	1	5
	»	»	Oratino	—	1	—	1	—	—	1
	»	»	Riccia	—	2	—	2	—	2	—
	»	Isernia	Sant'Agapito	—	3	2	4	3	2	1
	Caserta	Piedim. d'Alife	Alife	—	—	7	—	—	—	7
	»	Sora	Atina	—	—	—	1	—	—	1
	»	»	Cassino	—	—	4	1	—	1	4
	»	»	Pontecorvo	—	—	4	—	—	4	—

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandrie riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 21 al 27 settembre 1908	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue Malattie infettive dei suini	*Catania*	Caltagirone	Licodia Eubea . . .	—	—	—	8	8	—	—
	»	Nicosia	Leonforte.	—	—	—	4	4	—	—
	Cuneo	Mondovì	Magliano Alpi . . .	—	1	—	13	—	2	11
	»	»	Torre Mondovì . .	—	—	4	—	—	4	—
	Ferrara	Cento	Cento	—	1	3	5	—	3	5
	»	Ferrara	Ferrara	—	6	—	6	—	4	2
	Foggia	Foggia	Biccari	—	—	3	—	—	3	—
	Forlì	Cesena	Borghi	—	—	100	—	—	—	100
	»	»	Savignano	—	—	100	—	—	—	100
	»	»	Sogliano al Rubicone	—	—	50	100	—	—	150
	»	Rimini	Misano in Villa Vit.	—	—	65	15	60	5	15
	»	»	Poggio Berni. . . .	—	—	70	—	—	—	70
	»	»	Rimini.	—	—	112	—	—	12	100
	»	»	Santarcangelo . . .	—	—	100	—	—	—	100
	»	»	Scorticata	—	—	40	—	—	—	40
	»	»	Verucchio	—	—	9	21	10	5	15
	Macerata	Macerata	Portorecanati . . .	—	—	1	—	—	1	—
	»	»	Treia	—	—	10	—	—	3	7
	Novara	Vercelli	Ronsecco	—	—	15	—	10	5	—
	Pavia	Pavia	Torre Mangano . .	—	—	30	—	—	30	—
	Perugia	Perugia	Umbertide	—	3	—	6	—	5	1
	»	»	Todi.	—	2	—	2	—	2	—
	»	Spoleto	Monteleone di Spoleto	—	—	—	3	—	—	3
	»	»	Cerreto di Sp. . . .	—	—	3	—	—	3	—
	»	Terni	Montefranco di Sp.	—	—	4	—	4	—	—
	»	»	Sangemini	—	—	—	5	—	3	2
	Pisa	Volterra	Castagneto.	—	—	—	6	—	—	6
	Potenza	Lagonegro	Castronuovo S. Andrea	—	1	1	2	1	2	—
	Reggio Em.	Reggio Emilia	Albinea	—	—	1	—	—	—	1
	Roma	Roma	Mazzano Romano .	—	—	31	—	—	31	—
	Siena	Montepulciano	Castiglione d'Orcia .	—	—	6	—	—	—	6
	»	Siena	Siena	—	—	24	—	—	3	21
	Teramo	Teramo	Montebello	—	—	5	1	—	—	6
	Torino	Torino	Torino.	—	—	3	—	—	—	3
	Treviso	Treviso	Magliano V.	—	1	—	2	—	2	—
	Udine	Udine	Varmo	—	—	—	1	—	—	1
	Verona	Cologna V.	Cologna Veneta . .	—	—	5	—	5	—	—
					26	985	280	122	197	946

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandrie riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 21 al 27 settembre 1908	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	*Aquila*	Cittaducale	Leonessa	ovina	—	335	—	200	—	135
	»	Sulmona	Pettorano sul G. . .	»	—	70	—	—	—	70
	Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	Arquata	»	—	1[illegible]	—	10	—	—
	Macerata	Camerino	Visso	»	—	507	—	225	—	282
	Perugia	Rieti	Petescia	»	—	70	—	—	—	70
	»	Spoleto	Cascia	»	—	320	—	—	—	320
	»	»	Cerreto di Sp. . . .	»	—	170	—	170	—	—
	»	»	Monteleone di Sopra	»	—	—	65	—	—	65
	»	»	Norcia	»	—	36	—	15	—	21
	»	»	Preci	»	—	—	104	—	—	104
	»	Terni	Ferentillo	»	—	—	50	—	—	50
	Roma	Roma	Vivaro Romano . .	»	—	43	—	—	—	43
					—	1561	219	620	—	1160

RIEPILOGO

Malattia	Specie	Stalle o mandrie	precedentemente ammalati	caduti ammalati	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Carbonchio ematico	bovina	8	—	14	—	14	—
	equina	1	—	2	—	2	—
	ovina	—	18	442	158	2	300
	suina	1	—	1	—	1	—
		10	—	459	—	19	300
Carbonchio sintomatico	bovina	1	1	7	—	3	5
	equina	—	3	—	—	—	3
		1	4	7	—	3	8
Afta epizootica	bovina	75	1809	586	705	3	1687
	suina	1	118	1	26	—	93
	ovina	—	—	—	—	—	—
		76	1927	587	731	3	1780
Morva e farcino	equina	2	4	6	—	3	7
Vaiuolo caprino	—	—	—	—	—	—	—
Vaiuolo bovino	—	—	—	—	—	—	—
Barbone dei bufali	—	—	—	—	—	—	—
Rabbia	canina	1	5	25	7	11	12
	suina	—	—	—	—	—	—
	bovina	—	—	—	—	—	—
		1	5	25	7	11	12
Rogna	ovina	2	3611	169	1156	—	2624
	equina	—	—	—	—	—	—
		2	3611	169	1156	—	2624
Malattie infettive dei suini	suina	26	985	280	122	197	946
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	ovina	—	1561	219	620	—	1160

BOLLETTINO SANITARIO DEL BESTIAME ALL'ESTERO

(Dati statistici e notizie desunte da pubblicazioni ufficiali dei singoli paesi)

BELGIO. — *Dal 16 al 30 giugno 1908* — (B. 12).

MALATTIE	Numero delle provincie infette	Numero dei comuni infetti	Numero dei casi
Moccio e farcino	—	—	—
Stomatite aftosa	—	—	—
Afta epizootica	—	—	—
Rabbia	2	3	3 (1)
Carbonchio ematico	6	18	21
Carbonchio sintomatico	3	8	8
Rogna degli ovini	—	—	—
Zoppicatura contagiosa degli ovini	—	—	—

(1) Inoltre furono uccisi, come sospetti, 6 cani.

BELGIO. — *Dal 1° al 15 luglio 1908* — (B. 13).

MALATTIE	Numero delle provincie infette	Numero dei comuni infetti	Numero dei casi
Moccio e farcino	—	—	—
Stomatite aftosa	—	—	—
Afta epizootica	—	—	—
Rabbia	1	1	(1) 1
Carbonchio ematico	5	14	18
Carbonchio sintomatico	4	13	13
Rogna degli ovini	—	—	—
Zoppicatura contagiosa degli ovini	—	—	—

(1) Sono stati uccisi, come sospetti, 6 cani e un cavallo.

BELGIO. — *Dal 16 al 31 luglio 1908* — (B. 14).

MALATTIE	Numero delle provincie infette	Numero dei comuni infetti	Numero dei casi
Moccio e farcino	1	1	2
Stomatite aftosa	—	—	—
Afta epizootica	—	—	—
Rabbia	1	2	(1) 2
Carbonchio ematico	7	31	34
Carbonchio sintomatico dei bovini	3	4	5
Rogna degli ovini	—	—	—
Zoppicatura contagiosa degli ovini	—	—	—

(1) Sono stati uccisi, come sospetti, 7 cani e 1 gatto.

BELGIO — *Dal 1° al 15 agosto 1908* — (B. 15).

MALATTIE	Numero delle provincie infette	Numero dei comuni infetti	Numero dei casi
Moccio e farcino	2	2	2
Stomatite aftosa	—	—	—
Afta epizootica	—	—	—
Rabbia	3	4	(1) 3
Carbonchio ematico	5	5	17
Carbonchio sintomatico	7	16	17
Rogna degli ovini	—	—	—
Zoppicatura contagiosa degli ovini	—	—	—

(Inoltre furono uccisi, come sospetti, 6 cani.

BELGIO — *Dal 15 al 31 agosto 1908* — (B. 16).

MALATTIE	Numero delle provincie infette	Numero dei comuni infetti	Numero dei casi
Moccio e farcino	1	1	1
Stomatite aftosa	—	—	—
Afta epizootica	—	—	—
Rabbia	3	4	(1) 4
Carbonchio ematico	7	21	24
Carbonchio sintomatico	6	15	22
Rogna degli ovini	1	1	50
Zoppicatura contagiosa degli ovini	—	—	—

(1) Sono stati uccisi, come sospetti, 5 cani.

SVIZZERA — *Dal 21 al 27 settembre 1908.* (B. n. 39)

MALATTIE	N. dei cantoni infetti	N. dei comuni infetti	Stalle o mandre	N. degli animali ammalati	N. degli animali morti od uccisi
Carbonchio sintomatico	8	23	—	24	24
Carbonchio ematico	1	1	—	1	1
Afta epizootica	1	5	26	141	—
Moccio e farcino	—	—	—	—	—
Mal rossino e pneumoenterite dei suini	10	27	29	265	34
Rogna	1	1	1	210	—

SVIZZERA — *Dal 28 settembre al 4 ottobre 1908.* (B. n. 40)

MALATTIE	N. dei cantoni infetti	N. dei comuni infetti	Stalle o mandre	N. degli animali ammalati	N. degli animali morti od uccisi
Carbonchio sintomatico	6	10	—	12	12
Carbonchio ematico	2	4	—	4	4
Afta epizootica	1	4	33	264	—
Moccio e farcino	—	—	—	—	—
Mal rossino e pneumoenterite dei suini	9	23	28	143	59
Rogna	—	—	—	—	—

IMPERO D'AUSTRIA — *Dal 23 al 30 settembre 1908.*

MALATTIE	Località infette	Poderi infetti
Afta epizootica	17	402
Carbonchio ematico	21	31
Pleuropolmonite essudativa dei bovini	—	—
Moccio e farcino	8	8
Vaiuolo	—	—
Rogna dei cavalli	38	61
Id. delle pecore	—	—
Id. delle capre	4	12
Carbonchio sintomatico	4	15
Mal rossino dei suini	107	227
Peste e setticemia dei suini	165	335
Morbo coitale maligno	—	—
Esantema coitale vescicoloso dei solipedi	—	—
Id. id. dei bovini	19	110
Colera degli uccelli	23	217
Peste dei polli	—	—
Rabbia	26	26

In questo periodo di tempo in tutti i regni e paesi componenti l'Impero d'Austria non si è osservato alcun caso di *peste bovina* o di *pleuropolmonite essudativa* contagiosa dei bovini.

TIROLO E VORARLBERG.
Dal 21 al 28 settembre 1908.

MALATTIE	N. dei comuni infetti	N. delle masserie e dei pascoli infetti	N. degli animali ammalati
a) TIROLO.			
Rabbia	—	—	—
Afta epizootica	13	267	1881
Rogna	3	3	8
Moccio equino	—	—	—
Mal rossino	2	3	6
Peste suina	21	40	95
Esantema coitale vescicoloso	5	70	96
Carbonchio ematico	—	—	—
Carbonchio sintomatico	—	—	—
Colera degli uccelli	—	—	—
b) VORARLBERG.			
Peste suina	—	—	—
Mal rossino	1	1	3
Esantema coitale vescicoloso	—	—	—

ISTRIA. — *Dal 26 settembre al 3 ottobre 1908*

MALATTIE	N. dei comuni infetti	N. delle masserie e dei pascoli infetti	N. degli animali ammalati
Esantema coitale vescicoloso	—	—	—
Carbonchio ematico	2	3	3
Rogna	8	14	17
Mal rossino	6	22	30
Peste suina	4	18	21
Moccio equino	—	—	—

GRAN BRETTAGNA — *Dal 19 al 26 settembre 1908.*

MALATTIE	Focolai di malattia	Casi
Carbonchio	17	22
Afta epizootica	—	—
Moccio e farcino	16	37
Rabbia	—	—
Rogna ovina	4	—
Mal rossino dei suini	41	(1) 260

(1) Furono uccisi perchè infetti o stati esposti all'infezione.

REGNO DI UNGHERIA, CROAZIA E SLAVONIA
Si pubblicano i seguenti bollettini pervenuti in ritardo.
(V. n. 36 del bollettino sanitario del bestiame all'estero).
a) UNGHERIA — *Dal 15 al 22 luglio 1908.*
(B. 30).

MALATTIE	Comuni infetti	Poderi infetti
Carbonchio ematico	407	503
Rabbia	363	371
Moccio e farcino	57	60
Afta epizootica	19	53
Vaiuolo ovino	28	49
Morbo coitale maligno	—	—
Esantema coitale vescicoloso degli equini	7	8
Esantema coitale vescicoloso dei bovini	126	117
Rogna degli equini	217	333
Rogna delle pecore	57	235
Setticemia emorragica dei bufali (barbone)	5	5
Risipola dei suini (mal rossino)	753	2804
Setticemia dei suini	1148	4772

b) CROAZIA e SLAVONIA — *Dal 9 al 15 luglio 1908.*

MALATTIE	Comuni infetti	Poderi infetti
Carbonchio ematico	28	92
Rabbia	6	6
Moccio e farcino	4	5
Afta epizootica	—	—
Vaiuolo ovino	—	—
Morbo coitale maligno	—	—
Esantema coitale vesc. degli equini	8	12
Id. id. dei bovini	—	—
Rogna degli equini	21	58
Id. delle pecore	—	—
Setticemia emorragica dei bufali (barbone)	—	—
Risipola dei suini (mal rossino)	12	32
Setticemia dei suini	87	740

I territori dei paesi della Corona Ungherese sono immuni dalla peste bovina e dalla peripneumonia essudativa dei bovini.

SERBIA — *Dal 12 al 19 settembre 1908.*

MALATTIE	Comuni	Località	Casi	Morti od uccisi
Peste suina	—	—	—	—
Carbonchio	—	—	—	—
Rabbia	1	1	1	1
Rogna	—	—	—	—
Vaiuolo ovino	1	1	295	4
Moccio e farcino	—	—	—	—

MINISTERO DELL' INTERNO

18° ELENCO

delle somme versate alla Banca d'Italia a favore dei danneggiati dal terremoto del 23 ottobre 1907 in Calabria.

Riporto . . . L. 612,748 83

Sindaco di Gibellina (Trapani) . . . . . . L. 25 —
Comune di Cutrofiano (Lecce . . . . » 10 —
Comune di Pordenone (Udine) . . . . » 100 —
Comitato Pro-Calabria di Castel Viscardo (Perugia) . . . . » 39 —
Comune di Bologna o per esso il pro-sindaco per conto del Comitato « Città emiliane » compresa Macerata . . . . L. 10,[illegible]63.91
Ministero esteri per conto della Colonia italiana di Paranà (Argentina) . . . . » 1,599 60
Ministero esteri per conto della Colonia italiana al Paraguay . . . . » 1,102 48
Comune di Alassio (Genova) . . . . » 100 —
Gennaro Pagano per il Comitato di Torre Annunziata (Napoli) . . . . » 413 —
Comune di Cascia (Perugia) . . . . » 25 —
Comitato Pro-Calabria in Pieve a Nievole (Lucca) . . . . » 200 —
Comune di Terranova-Bracciolini (Arezzo) . » 50 —
Comune di Ulassai (Cagliari) . . . . » 15 —
Pabis rag. Giuseppe, Ulassai, L. 1 50 — Cannas Antonio di Tommaso, id., L. 1 — Corona capitano Sisinnio, id., L. 1 — Orrù Francesco, id., L. 0.20 — Lai dott. Giuseppe, id., L. 1 — Demurtas Vittorio, id., L. 0.20 — Cannas Alarico, id., L. 0 40 — Cannas Attilio, id., L. 0.20 — Cannas Massimo, id., L. 0 20 — Lai Luigi, id., L. 0.20 — Boi Romolo, id., L. 0.20 — Cannas Candido, id., L. 0 30 — Cannas Prospero, id., L. 0.50 — Coni Luigi, id., L. 0. 20 — Lai Vittorio, id., L. 0 10 — Coni Salvatore, id., L. 0 20 — Cannas Antonio, id., L. 0 20 — Lai Raffaele, id., L. 0.10 — Cannas Paolo, id., L. 0.50 — Cannas Efisio, id., L. 0.20 — Podda Agostino, id., L. 0.20 — Lai Teodorico, id., L. 0.20 — Serra Ernesto, id., L. 0.20.
Opera pia Gaetani in Gassano (Siracusa) . . L. 100 —
Comune di Piovene (Vicenza) . . . . » 50 —
Comune di Palaia (Pisa) raccolta da diversi del Comune . . . . » 55 —
Banco di Napoli - Sede di Roma . . . . . . » 1,148 50
Municipio di Lastra a Signa (Firenze) . . . » 50 —
Comune di Bogliasco (Genova) . . . . » 20 —
Prefetto Musi per Deputazione provinciale di Pisa . . . . » 500 —
Comune di San Gavino Monreale (Cagliari) . » 25 —
Comune di Crispano (Napoli) . . . . » 50 —
Municipio di San Giovanni Lupatoto (Verona) » 25 —
Comune di Letino (Caserta) . . . . » 25 —
Banco di Napoli - Sede di Roma . . . . . » 25 —
Comune di Barumini (Cagliari) . . . . . . » 10 —

Totale . . L. 629,513 82

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Debito Pubblico

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0, cioè: n. 672,967 d'iscrizione sui registri della Direzione generale per L. 10, al nome di Tamagno Pietro fu *Natale*, domiciliato in Biella (Novara), vincolata verso il Ministero delle poste e dei telegrafi per cauzione del titolare, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Tamagno Pietro fu *Vitale*, domiciliato ecc., come sopra, vero proprietario della rendita stessa.

A' termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 12 ottobre 1908.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

MINISTERO DEL TESORO - Direzione generale del Debito pubblico

2ª PUBBLICAZIONE

Conformemente alle disposizioni degli articoli 31 della legge 10 luglio 1861, nn. 94 e 136 del regolamento approvato con R. decreto 8 ottobre 1870, n. 5942;

Si notifica che ai termini dell'articolo 135 del citato regolamento, fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi;

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che, sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale, nei modi stabiliti dall'articolo 139 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI		AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Consolidato 3.75 %	482799	Elena Virginia fu Nicolò, moglie di Augusto Pertini, domiciliata a Villafaraldi (Porto Maurizio). Con vincolo dotale	Lire	383 50
Consolidato 5 %	572833 Solo certificato di proprietà	Bertelli Catterina, nubile, fu Michele, domiciliata a Borgo d'Ale (Novara). Vincolata	»	25 —
»	1309501	Martello Lorenzo fu Giovanni, minore, sotto la patria potestà della madre Niot Faustina, moglie in seconde nozze di Devalle Giuseppe, domiciliato a Carrù (Cuneo)	»	85 —
»	295044 Solo certificato di proprietà	Cappella istituita da Rosa Boccia nella Chiesa parrocchiale di San Giovanni in Porta in Napoli. Vincolata	»	5 —
Consolidato 3.75 %	429383	Ferreri Matilde fu Giuseppe, moglie di Bracale Albino, domiciliata a Torino	»	750 —
Consolidato 5 %	28604 / 875114 Solo certificato di proprietà	Sarzana-Fici Angela fu Ignazio, nubile, domiciliata a Marsala. Vincolata	»	30 —
»	948327	Rossi Aristide di Luigi, domiciliato in Genova	»	1000 —
»	127949	Prebenda canonicale Zanella nell'ex Collegiata di San Giorgio al Palazzo di Milano	»	20 —
»	4457 Assegno provv.	Intestato come l'iscrizione suddetta	»	4 19
»	127950	Beneficio sotto l'invocazione di San Bartolomeo nella Chiesa parrocchiale di San Giorgio al palazzo in Milano	»	320 —
»	4458 Assegno provv.	Intestato come la precedente iscrizione	»	0 61
»	1384293	Riola Anna fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Rebecca Pansini di Pietro, vedova di Riola Luigi, domiciliata in Napoli	»	125 —
Consolidato 3.75 %	55659	Rivilli Luigi di Arcangelo, domiciliato a Castelluccio. Con annotazione	»	7 50
»	59439	Intestata ed annotata come la precedente	»	3 75

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI		AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Consolidato 5 %	529720 Solo certificato di proprietà	Mondon o Mondone Maria Susanna Metilde fu Giovanni Battista, domiciliata a Pinerolo, minore, sotto la legale amministrazione della sua madre Maria Maddalena Garcin. Vincolata	Lire	200 —
»	1266209	Carletti Antonio fu Bernardino, domiciliato a Montalcino (Siena). Con annotazione	»	40 —
Consolidato 3.75 %	426251	Cavaglione Eleonora Anna Gentile di Abramo, moglie di Pavia Riccardo, domiciliata in Genova	»	60 —
Consolidato 3 %	32962	Beneficio parrocchiale della Trasfigurazione di Nostra Signora in Borgomasino (Torino)	»	3 —
Consolidato 5 %	819647 Solo certificato di proprietà	Di Blasio Isabella di Angiolo, moglie di Giuseppe Boscero, domiciliata a Napoli. (Vincolata)	»	1060 —
Consolidato 3.75 %	474499	Fabbrica della Chiesa di San Nicolò in Collescipoli (Perugia)	»	322 50

Roma, 31 luglio 1908.

Il direttore generale
MORTARA.

Per il capo sezione
F. GAMBACCIANI.

Il direttore capo della 1ª divisione
S. PIETRACAPRINA.

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*).
Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 13 ottobre, in lire 100.13.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

12 ottobre 1908.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl'interessi maturati a tutt'oggi
3 3/4 % netto.	103 44 96	101 56 96	102 38 67
3 1/2 % netto.	102.51 33	100.76 33	101.52 42
3 % lordo....	69.52 50	68 32 50	69.44 59

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DELLE PRIVATIVE

Amministrazione del lotto pubblico

AVVISO DI CONCORSO

per la nomina a ricevitore al Banco lotto n. 45 in Napoli (compartimento di Napoli) in base alle seguenti risultanze dell'ultimo triennio:

Esercizio 1905-1906 — Riscossioni L. 137,895.00 — Aggio lordo L. 7,425.00.

Esercizio 1906-1907 — Riscossioni L. 133,188.00 — Aggio lordo L. 7,261.00.

Esercizio 1907-1908 — Riscossioni L. 112,740.00 — Aggio lordo L. 6,545.00.

Media annuale delle riscossioni L. 127,941.00 — Media annuale dell'aggio lordo L. 7,077.00.

Il concorso è aperto, a titolo di promozione, fra i ricevitori del lotto che a tutto il giorno 7 novembre 1908, termine utile per la presentazione delle domande, contino almeno un triennio di gestione personale continuata nel Banco di cui sono titolari e godano di un aggio medio non inferiore a L. 5,577.

I ricevitori non ancora soggetti alla disposizione dell'art. 10 della legge 22 luglio 1906, n. 623, possono concorrere con un aggio effettivo non inferiore a L. 4,761 60 il quale (con l'aumento accordato dall'art. 23 della legge stessa), corrisponde a quello sopraindicato.

A garanzia dell'esercizio del Banco dovrà essere prestata una

cauzione in numerario, o in titoli del Debito pubblico dello Stato, corrispondente al capitale di L. 4,9[illegible].00.

Ai sensi della legge 22 luglio 1906, n. 623, il quinto dell'aggio annualmente liquidato al Banco, oltre le L. 1500, verrà attribuito alla Cassa sovvenzioni, e sullo stesso aggio dovrà altresì corrispondersi la ritenuta fissata a favore del fondo di previdenza.

Il conferimento del Banco è inoltre vincolato all'obbligo della gestione personale.

Le domande, stese in carta da bollo da cent. 50, dovranno essere rivolte alla Direzione compartimentale da cui gli aspiranti dipendono, entro il giorno sopraindicato, con quei documenti che essi credessero nel proprio interesse di allegarvi.

Dalla Direzione generale delle privative.

Roma, 28 settembre 1908.

Il direttore capo della divisione VI
A. BINI.

Parte non Ufficiale

DIARIO ESTERO

Il telegrafo continua a trasmettere informazioni pacifiche delle varie capitali europee. Oramai pare assicurata la riunione della Conferenza internazionale chiesta dalla Turchia, ed un dispaccio da Costantinopoli in data di ieri dice:

« La Porta ha ricevuto risposta alla sua Nota sulla questione bulgara dall'Inghilterra, dalla Francia, dall'Italia e dalla Russia. Esse sono tutte favorevoli ad una Conferenza europea. La Porta conta anche sull'adesione della Germania, soprattutto dopo la dichiarazione dell'ambasciatore tedesco, ripudiante qualsiasi accordo preventivo.

« Pertanto in massima il principio della Conferenza è ammesso da tutte le potenze tranne che dall'Austria, la quale però si ritiene che finirà per accettarla ».

Anche la Serbia si mostra meno aggressiva. L'ordine del giorno votato ieri dalla Scupcina dopo calma ed importante discussione dimostra che essa, facendo, per ora, tacere i suoi sentimenti fraterni in favore dei connazionali dalla Bosnia e dell'Erzegovina, aspetta fiduciosa l'opera della Conferenza.

* * *

Degno di nota è il fatto dell'unione della Serbia col Montenegro e la cessazione dei loro dissapori innanzi al pericolo che corre la razza serba per l'annessione decretata dall'Austria.

La Scupcina ha votato ieri un ordine del giorno di fraterno saluto al Montenegro, ed un dispaccio da Cettigne, 12, ci informa che il *Giornale ufficiale* del Principato ha pubblicato la seguente nota:

« Il Montenegro si è rallegrato del risorgimento degli Stati balcanici ed ha veduto sempre nel successo degli Stati balcanici il successo comune e quindi il proprio successo.

« Perciò il Montenegro saluta con gioia il giorno della proclamazione dell'indipendenza della Bulgaria e della annessione di Creta al Regno di Grecia, come una vittoria del principio di nazionalità nel quale si trova la salvezza della divisa nazione serba. Ma questa gioia è soffocata dalla decisione dell'Austria-Ungheria di strappar via il cuore del popolo serbo col togliergli la Bosnia ed Erzegovina.

« Dolore ed esasperazione opprimono il serbismo intiero e particolarmente il Montenegro. Per questa situazione non occorrono parole.

« I giorni penosi che traversiamo richiedono da noi sangue freddo e prudenza ».

* * *

Le trattative fra l'Inghilterra e la Russia sono riuscite ad un accordo completo fra le due nazioni. Un dispaccio da Londra, 2, ne dà notizia nei seguenti termini:

« Da sabato i negoziati cui ha dato luogo l'arrivo del signor Iswolsky sono continuati con grande attività e sono terminati stasera. Si è raggiunto un accordo accettabile per tutti gli interessati.

Sir E. Grey ha comunicato stasera al Consiglio dei ministri il risultato delle sue conferenze con Iswolsky. Sembra che non vi sia alcun dubbio che l'accordo così preparato sarà accettato dall'intero Gabinetto.

I negoziati hanno proceduto mirando ad un triplice scopo:

1) affermare il principio che una potenza firmataria di un trattato non ha diritto di violarlo in tutto od in parte senza un nuovo accordo colle altre potenze firmatarie;

2) accordare nelle attuali circostanze approvazione e simpatia al nuovo regime liberale recentemente inaugurato in Turchia;

3) mantenere la pace con soluzioni eque ed onorevoli ».

A queste informazioni, un odierno dispaccio da Londra aggiunge:

« Secondo una nota comunicata ai giornali, i negoziati che sono continuati ieri tra sir E. Grey e il ministro russo Iwolsky si riferiscono alla questione di Oriente e non si tratta affatto di uno sviluppo dell'attuale accordo anglo-russo.

I due ministri riconoscono la necessità di una conferenza e le trattative che hanno avuto luogo al *Foreign Office* in seguito ai negoziati franco-russi sullo stesso argomento hanno trovato qualche ostacolo.

Si considera ora come probabile, in seguito agli ultimi avvenimenti di Oriente, che si debba ingrandire il quadro delle questioni da discutere alla Conferenza.

Le potenze hanno fatto o stanno facendo a Costantinopoli dichiarazioni affermanti nuovamente che non si potrebbe permettere una notificazione dei trattati senza il consenso di tutti i firmatari di essi ».

* * *

Il Governo greco si tiene molto riservato sulla linea di condotta da seguire a riguardo dell'annessione alla Grecia, votata dall'assemblea nazionale di Candia. Una nota comunicata ieri ai giornali di Londra, e che il telegrafo ci trasmette, dice:

« Siamo autorizzati a fare la seguente dichiarazione di fonte greca a proposito della insinuazione che l'Inghilterra non può sostenere le aspirazioni cretesi finchè un ordine di cose legale non sia stato stabilito:

La posizione della Grecia è difficilissima, perchè Atene non entrò per nulla nella proclamazione della annessione. I legami tra Creta e la Turchia sono più tenui di quanto non lo erano tra la Turchia e la Bulgaria; e, Creta essendo sopra un piede simile alla Bosnia Erzegovina, i cretesi sono naturalmente certi che il loro caso sarà discusso dalla Conferenza europea incaricata dello studio delle altre questioni balcaniche.

Il Governo greco, pur desiderando di rimettersi alle

potenze, non vede come frattanto potrebbe ristabilire un ordine di cose legale, perchè esso non ha assolutamente alcun mezzo di azione sui cretesi, i quali hanno solennemente giurato essi stessi fedeltà al Re degli elleni. Esso non può fare più di quanto ha fatto attualmente, cioè moderare e trattenere; esso deve fare i conti non soltanto con l'opinione pubblica in Grecia, ma con le vedute ben definite dei cretesi stessi.

Stando così le cose, è difficile ammettere che un esame della questione della Bosnia Erzegovina e dell'indipendenza bulgara non comprenda anche la questione cretese ».

L'VIII Congresso internazionale
delle Assicurazioni sociali

L'inaugurazione dell'importante Congresso, compiutasi ieri in Campidoglio come annunziammo, è riuscita solennemente.

Il municipio di Roma fece gli onori di casa nel modo più signorilmente splendido.

Sulla scalinata, adornata per la circostanza da piante esotiche, erano disposti i valletti municipali in tenuta di gala.

Nell'interno del palazzo prestavano servizio di onore i vigili in grande uniforme.

Mano mano che affluivano nella splendida sala degli Orazi e Curiazi i congressisti, cresceva l'animazione e il movimento.

Alle 10 precise giunsero le LL. EE. i ministri Tittoni e Cocco-Ortu, i sottosegretari di Stato Fasce, Cottafavi e Segato, il sindaco Nathan e numerosi rappresentanti di Governi esteri, di Ministeri, ecc., che presero posto sul palco d'onore nello sfondo della sala.

S. E. Cocco-Ortu, fra la viva attenzione del numeroso eletto uditorio, pronunziò il seguente discorso:

« *Signori!*

È per me ragione di vivo compiacimento porgere il saluto del Governo del mio paese a così eletta schiera di statisti, di scienziati, di sociologi qui convenuti da ogni parte del mondo all'VIII Congresso internazionale delle assicurazioni sociali. Nè mi riesce meno gradito di esprimere i sentimenti della più viva riconoscenza verso i Governi esteri, che accogliendo cortesemente l'invito consentirono a inviarvi i loro rappresentanti.

Lusinga e ad un tempo conforta l'animo un sì numeroso ed autorevole concorso delle più spiccate personalità di ogni Stato, perchè è manifesto indizio dell'alta significazione scientifica, sociale e politica, che ovunque si attribuisce ai problemi che hanno formato e che devono formare ancora argomento dei vostri studi. E veramente può dirsi che nessun altro ordine di indagini e di disciplina eserciti attrazione maggiore e più simpatica di quelle intese a provvedere alla sorte degli umili.

Si è compreso che a porgere valido aiuto ai deboli, conforto ai vinti nella lotta per l'esistenza, in mezzo al lavoro dei campi, delle officine, dei negozi, sia insufficiente la beneficenza, la quale pur alimentata dal più generoso spirito di carità non soccorre che a pochi e non riesce sempre a restaurare l'energia, a rendere meno infelice la famiglia del lavoratore. Nuovi orizzonti si rivelarono colle istituzioni assicuratrici che educano le masse alla previdenza, che infondono e ravvivano nel capitale la coscienza dei doveri verso i lavoratori, i quali tanto contributo recano alla produzione della ricchezza, che, nell'aspra lotta degli interessi, nelle ombre dell'egoismo economico, fan penetrare e brillare di luce sempre più viva il sole della solidarietà umana.

Lo Stato, che è orgoglioso di ospitarvi, non fu tra gli ultimi ad intuire l'importanza morale, economica e sociale degli studi, a cui dedicaste l'ingegno, la dottrina, l'esperienza, la bontà dell'animo. Qui non meno che in altri Stati, si attende dalle vostre dispute e dalle vostre deliberazioni un tesoro di consigli e di aiuti per rafforzare le riforme già attuate e per far trionfare nuovi e più importanti provvedimenti d'indole legislativa ed amministrativa.

Constatazione davvero consolante dei progressi della legislazione sociale nei vari paesi, ci offrono i numerosi rapporti storici presentati a questo Congresso. Dal 1889 che segnò l'inizio di queste periodiche riunioni, quanti principî, allora enunciati e discussi, sono passati dal campo della teoria in quello dei fatti o hanno avuto la loro consacrazione i precetti legislativi e il conforto di un periodo lungo di esperienza!

Quante disposizioni legislative, allora citate ad esempio, sono state opportunamente modificate o perfezionate, traendosi profitto dagli ammaestramenti desunti dalla loro applicazione!

A tale processo di elaborazione legislativa più o meno lento, ma incessante, che si viene compiendo in ogni Stato, furono e saranno sempre di prezioso ausilio le dotte relazioni e le discussioni che formano argomento di questi Congressi; dove ognuno reca il frutto dei suoi studi e della sua esperienza paesana; dove nessuno è dominato dal proposito di far prevalere le proprie convinzioni, di esaltare i patri istituti, ma da quello di accomunare un patrimonio di nozioni, onde ogni popolo possa trarre gli elementi per le riforme che meglio si adattino alle sue tradizioni, alle sue tendenze, al genio speciale della sua legislazione. L'assenza appunto di qualunque falso amor proprio, di qualunque preconcetto e pregiudizio di scuola, ha avuto la virtù di rendere sempre cortesi, serene e feconde le vostre discussioni, inspirate dal solo desiderio di formare o modificare opinioni rispondenti ad un'intima sincera convinzione. E mi piace rammentare che nell'ultimo Congresso di Vienna, l'illustre Mabilleau, presidente della Federazione nazionale francese della mutualità, senza perder fede nella organizzazione mutualista per la sua superiorità educatrica e morale, ma riconoscendone in pari tempo le manchevolezze, non esitò a dichiarare lealmente la sua conversione al principio dell'assicurazione obbligatoria.

Sulla base di questo principio come in Germania, in Austria in Olanda, in Norvegia e in Italia; ovvero su quello del riconoscimento del diritto ad indennità per gli infortuni che trova ragione nel concetto del rischio professionale, come in Francia, nel Belgio, nella Russia, nella Danimarca, nella Gran Bretagna, nella Spagna - la riparazione o la prevenzione degli infortuni del lavoro sono entrate ormai in tutti gli Stati europei a far parte del nuovo diritto operaio codificato.

Ma altri problemi attendono ancora e reclamano ovunque una equa soluzione. Sopra tutto si impone, perchè più vivamente invocato dalla coscienza pubblica lo studio del problema dell'invalidità e della vecchiaia degli operai. Indubbiamente il problema presenta difficoltà gravissime d'ordine tecnico e finanziario. Ma il sentimento generoso che induce a sovvenire, in modo veramente efficace, alla sorte di coloro che al lavoro, alla produzione, dedicarono le loro migliori energie, e che logorati dagli anni e dalle infermità, aspirano ad un tranquillo riposo, non deve far velo alla mente, in modo da impedire la chiara visione degli effetti e delle ripercussioni che provvedimenti ispirati ad un generoso intento, possono avere sulla economia industriale sul bilancio dello Stato.

La prevenzione delle malattie professionali e la riparazione delle loro conseguenze, riposano sullo stesso fondamento etico e giuridico della prevenzione e del risarcimento degli infortuni del lavoro. Non si può certo rimanere indifferenti di fronte a un problema che commuove anch'esso i cuori, poichè non è meno penosa la sorte dell'operaio vittima della disgrazia di una macchina di quella dell'operaio la cui fibra è infiacchita da lesioni organiche dovute a un lento processo morboso per effetto inevitabile del lavoro. Ma se la mèta appare facile, non lo è la via per raggiungerla. E lo palesa il fatto che ben pochi sono gli Stati i quali abbiano provveduto a quelle malattie singolarmente e particolarmente considerato.

Dalle soluzioni varie accolte o studiate dai singoli paesi, traspare in modo evidente la preoccupazione derivante dalle difficoltà che si incontrano, quando si tratta di ben precisare e distinguere dalle altre le malattie professionali.

Nè meno importante del regime riparatore di esse, è il regime preventivo, poichè i progressi dell' ingegno sociale e industriale rispondono a uno scopo filantropico ed economico ad un tempo, in quanto preservano tante vive forze della nazione dai pericoli che ne insidiano e ne abbreviano l'esistenza.

I provvedimenti infine per la disoccupazione, che toccano uno dei più tormentati problemi, e l'altro per la maternità, destinati a lenire gli stenti e i dolori delle più infelici madri del popolo, compiono il quadro delle assicurazioni sociali e ne costituiscono le parti ancora non bene definite e più difficili a delinearsi nella loro figura tipica e nei loro contorni.

Ho voluto accennare ai punti più salienti del vasto programma che deve svolgersi in questo convegno che è un osservatorio vigile del processo ascendente della legislazione sociale.

Ogni sessione segna le tappe e dà ragione del cammino percorso; serve a fissare il punto al quale si è giunti e ad additare la via che ancora rimane a percorrere verso la mèta lontana. E la via è lunga e non agevole; il terreno non sicuro. Le difficoltà di qualunque natura esse siano, non arrestano, ma incuorano a perseverare nell'opera salutare, a procedere innanzi con maggior lena, sorretti e sospinti da quell'idea sublime che tutti ci unisce nel pensiero e nell'azione, nonostante le differenze di nazionalità, di tendenze, di opinioni; l'idea di prestare assistenza alla umanità sofferente, di prevenire la miseria incolpevole, di impedire che manchino, nella sventura, i mezzi di assistenza a coloro i quali, finchè ne ebbero la forza e il modo, seppero guadagnarseli col sudore della fronte.

La comune aspirazione a questo ideale umano, ha già indotto alcuni Stati a garantire, mediante trattati, parità di benefici ai nazionali e agli stranieri, segno certo e presagio che non è lontano il giorno auspicato in cui, pur con diversità di mezzi e di metodi, trionferà il verbo dell'universale tutela del lavoro.

Lo affretterà la vostra missione benefica di pace e di elevazione morale, missione che non ha tramonti, poichè è perenne la lotta per la tutela dei percossi senza posa da leggi fatali fisiche ed economiche.

Sono le lacrime delle cose, che Virgilio, precorrendo le vittorie lontane della solidarietà, vide con animo commosso da pietà profonda.

« Sunt lacrymae rerum et mentes mortalia tagunt ».

Dopo un millennio un altro poeta italico, che sentì in sè e rappresentò in liriche solenni i dolori degli uomini e delle cose, ebbe, in cospetto al Vesuvio sterminatore, la visione di una grande lega umana, che

> Tutti tra sè confederati estima
> Gli uomini e tutti abbraccia
> Con vero amor porgendo
> Valida e pronta ed aspettando aita
> Negli alterni perigli e nelle angosce
> Della guerra comune.

E così l'autore della « Ginestra » quasi profetando, inneggiò all'opera redentrice di questo Congresso che raccogliendosi in Roma sede eterna delle leggi di umanità e di giustizia, intende e vuole preparare nuove conquiste alle istituzioni di previdenza e di cooperazione sociale, elemento essenziale di pace, di progresso, di civiltà.

Ecco le grandi idealità che risplendono oggi in quest'aula e la investono di luce immortale.

Per virtù di esse e nel nome Augusto del Re, che tutte intende le voci della vita moderna, io mi onoro di dichiarare aperta la VIII sessione del Congresso internazionale delle assicurazioni sociali ».

Cessata l'ovazione che accolse la chiusa del felice discorso di S. E. il ministro, parlò il sindaco di Roma.

Dato ai congressisti il saluto augurale di Roma, rilevò l'importanza del Congresso, che per gli altissimi ideali cui s'ispira, eccede i limiti di un'ordinaria riunione di scienziati.

Affermò l'oratore che i congressisti sono missionari dell'odierna civiltà siccome quelli che rappresentano la forma più elevata e squisita della mutualità e fanno toccare con mano, alla stregua dei fatti, col metodo sperimentale, i benefizi dell'Associazione.

Il sindaco così concluse, volgendosi ai congressisti: « Della libertà, libertà nei momenti critici dell'esistenza, della fratellanza, fratellanza nel mutuo aiuto che genera mutuo amore, della uguaglianza, uguaglianza dinanzi al fato, voi siete, o signori, i cavalieri e gli apostoli. Ecco perchè Roma, la Roma della terza Italia, la Roma del popolo, vi dà il benvenuto di tutto cuore, ed ai vostri lavori, degni di così illustre schiera, augura ogni successo, ogni risultato fecondo ».

Vivissimi applausi coronarono il discorso del sindaco, vera espressione del sentimento di Roma intellettuale, lieta di ospitare tanto fiore di studiosi.

Parlarono poscia il comm. Ferrero di Cambiano, presidente della Commissione ordinatrice del Congresso, e vari delegati delle diverse nazioni: Kaupfman, Cockbourg, Dubois, Tolmann, Millerand, Bannatyne, Mentsik, Makalenster-Loup, Skarzinsky.

***

Nel pomeriggio, alle 14, il Congresso tenne la prima riunione al Palazzo dell'Esposizione a via Nazionale. Teneva la presidenza il sig. Cockburn.

Primo oratore doveva essere Zacher, rappresentante della Germania, il quale doveva riferire sulla situazione generale nei differenti paesi dopo il Congresso di Vienna, ma egli rinunziò a parlare.

Presero quindi la parola:

Cookburn (Australia) — Frap (Danimarca) — Pamlet (Francia) — Makalenster-Loup (Paesi Bassi) — Tckembers (Russia) — Coresole (Svizzera) — Magaldi (Italia).

Tutti si occuparono delle condizioni della legislazione sociale nei rispettivi paesi.

Alle ore 16 il presidente tolse la seduta.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

S. M. la Regina Margherita, a Parigi, si recò ieri mattina a passeggiare a piedi nella via della Pace e sui grandi *boulevards*.

Ritornata all'albergo, S. M. fece colazione, alla quale invitò il marchese Della Torre.

Nella giornata l'Augusta signora visitò vari negozi e nella serata assistette alla rappresentazione al teatro Rejane.

S. M. espresse l'intenzione di prorogare la sua partenza da Parigi.

Ricevimento. — Ieri sera, al palazzo dell'Esposizione di Belle arti, ebbe luogo un ricevimento in onore dei congressisti delle assicurazioni sociali offerto dal Comitato ordinatore.

Prestavano servizio d'onore le guardie municipali.

Notammo il ministro delle poste e telegrafi, on. Schanzer, l'on. Cottafavi, sottosegretario al Ministero delle finanze, l'on. Sogato, sottosegretario alla guerra, il sindaco di Roma, i delegati ufficiali dei Governi esteri, ecc.

Movimento commerciale. — Il giorno 11 corrente furono caricati, a Genova, 61 carri; a Venezia 14 per l'Amministrazione ferroviaria; a Savona 22; a Livorno ne furono caricati 5, di cui 4 di carbone pel commercio e a Spezia 27 carri di carbone pel commercio.

Marina militare. — La R. nave *Fieramosca* è giunta a Bridgeport il 12. L'*Etna* è giunta a Port Mahon l'11.

Marina mercantile. — Il *Cordova*, del Lloyd italiano, ha proseguito da San Vincenzo per Buenos Aires.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

PARIGI, 12. — Si smentisce la voce che il presidente Fallières si recherebbe quest'anno in Spagna.

BERLINO, 12. — Stamane è giunto da Norderney il Cancelliere dell'Impero, Principe di Bülow.

ATENE, 12. — I cretesi residenti in Atene e nel Pireo, riuniti in *meeting*, hanno approvato un ordine del giorno, che esprime la viva riconoscenza del popolo cretese alle grandi potenze protettrici e le supplica a dare il loro consenso all'unione di Creta alla Grecia.

Quest'ordine del giorno è stato rimesso ai rappresentanti delle potenze in Atene ed è stato telegrafato al presidente della Camera cretese.

BELGRADO, 12. — *Scupstina*. — Il ministro della guerra presenta un progetto di legge chiedente sedici milioni per completare l'armamento delle truppe.

Il progetto viene rinviato alla Commissione per le finanze.

Il presidente Jovanovic propone di esprimere alla Scupstina montenegrina, che riprende oggi i suoi lavori, fraterni saluti.

La proposta viene approvata all'unanimità. (Vivi applausi).

Il presidente Jovanovic constata che la Scupstina nella seduta segreta di ieri dimostrò una unanimità ammirabile. In tale seduta il Governo espose la situazione politica e i provvedimenti presi. L'unanimità dei serbi si dimostrò nell'accoglimento di una mozione che approva l'attitudine del Governo e che mette a nome del popolo serbo tutti i suoi beni a disposizione del Governo stesso.

Si approva all'unanimità la seguente mozione proposta da Ribaratz:

« Dolorosamente colpita dalla grande ingiustizia fatta alla Serbia ed al popolo serbo, coll'infrazione di un atto internazionale, senza il consenso del popolo interessato, da parte di uno degli Stati firmatari, e che doveva esserne custode; e profondamente persuasa del pericolo per tutta la razza serba, trattandosi di un precedente pericolosissimo per la sua indipendenza e conservazione; da ciò scossa fino nel fondo dell'animo nella sua devozione agli interessi della pace generale e dell'equità; fermamente risoluta a fare tutto ciò che è necessario per assicurare gli interessi della Serbia e dei suoi compatriotti nella crisi degli avvenimenti creata dalla forza. La Scupstina serba, dopo avere udito le spiegazioni sulle misure che il Governo serbo ha intenzione di prendere a questo riguardo, esprime unanimemente un voto di fiducia nel Governo del Re ed attende dal Governo l'opera più energica per la tutela degli interessi serbi minacciati.

« A questo scopo con sentimento unanime la Scupstina serba mette a disposizione del Governo tutta la forza intera ed unita del popolo serbo ».

LA CANEA, 12. — L'assemblea cretese ha votato l'unione di Creta al Regno di Grecia.

I deputati mussulmani erano assenti.

PARIGI, 12. — Nella solenne seduta di chiusura del Congresso del freddo, tenuta alla Sorbona, sono stati pronunciati soltanto tre discorsi.

Lebon, presidente del Congresso, ha riassunto brevemente l'opera compiuta dal Congresso, assicurando che se ne avranno abbondanti risultati pratici ed utili.

Il sottosegretario di Stato per la guerra, Chéron, ha pronunciato un notevole discorso, in cui ha portato uno speciale saluto all'on. Sanarelli, di cui ha vivamente elogiato l'opera scientifica, che aprì nuovi orizzonti alla scienza batteriologica, bene augurando della sua opera politica certamente destinata a rendere eminenti servigi alla grande sorella latina. Il suo discorso è stato accolto da una lunga e fragorosa ovazione.

Ha parlato in ultimo l'on. Sanarelli, tra vive acclamazioni.

Stasera ha luogo un grande ricevimento all'Hôtel de Ville in onore dei congressisti.

COSTANTINOPOLI, 12. — Hanno avuto luogo iersera dimostrazioni collettive di serbi, montenegrini e turchi dinanzi alle residenze di alcune missioni diplomatiche.

Sono state emesse grida ostili all'Austria-Ungheria.

SOFIA, 12. — Il Re Ferdinando è qui giunto alle 4 del pomeriggio, ricevuto secondo il cerimoniale predisposto, tra grande entusiasmo della folla immensa.

BUDAPEST, 12. — L'Imperatore Francesco Giuseppe ha ricevuto oggi una deputazione di croati della Bosnia ed Erzegovina.

Il capo della deputazione, dott. Manditch, vice sindaco di Serajevo, ha letto un indirizzo di omaggio e ringraziamento all'Imperatore per l'annessione della Bosnia e della Erzegovina alla Monarchia, e per la concessione della costituzione.

L'Imperatore ha ringraziato pei sentimenti di lealtà espressigli, assicurando il popolo croato e la Bosnia ed Erzegovina che esso li ha nel cuore

L'Imperatore ha terminato dicendo: Dite a coloro che vi hanno mandato che possono esser sicuri di altrettanta sollecitudine da parte mia e del mio Governo, quanta ne abbiamo per le due parti della Monarchia.

LONDRA, 12. — Gli ambasciatori di Francia, Inghilterra e Russia a Costantinopoli hanno fatto oggi una dichiarazione che pone il principio della inviolabilità dei trattati senza il consenso di tutti i firmatari.

L'ambasciatore d'Italia ha fatto pure un'identica dichiarazione alla Porta.

BELGRADO, 12. — Ecco il telegramma di saluto inviato oggi dalla Scupstina serba a quella del Montenegro:

La Scupstina nazionale del Regno serbo riunita allo scopo di preparare la difesa e l'avvenire delle nazionalità serbe minacciate, invia alla Scupstina nazionale del Principato del Montenegro un fraterno saluto. Che il fuoco sacro, nutrito dalla gloriosa grandezza antica, come anche dal nostro lungo martirio, si infiammi con nuova forza nei cuori degli eletti del popolo e di tutta la nazione. Tanto ai piedi dell'Avala, quanto a quelli del Lavtehen, noi, guardiani fedeli delle tradizioni serbe, difenderemo concordi ciò che ci appartiene.

COSTANTINOPOLI, 12. — Per iniziativa delle autorità locali e del Comitato Giovane-turco hanno avuto luogo a Janina, Beirut, Scutari ed in altre località *meetings* di protesta contro l'annessione della Bosnia ed Erzegovina all'Austria-Ungheria.

COSTANTINOPOLI, 12. — Il *Giornale ufficiale* pubblica una smentita dell'Ambasciatore degli Stati Uniti alla notizia che gli Stati Uniti riconoscerebbero la proclamazione della Bulgaria a Regno.

COSTANTINOPOLI, 12. — Il principe Ferdinando di Bulgaria ha ricevuto il corrispondente speciale della *Yenigazetta*. Il principe gli ha dichiarato che fu per venti anni amico fedele della Turchia e che rimane tale; non ebbe mai intenzioni bellicose e non le avrà mai.

Il principe ha espresso la sua ammirazione per la rivoluzione dei Giovani-turchi ed ha pregato il corrispondente di dare sul suo conto spiegazioni alla opinione pubblica in Turchia.

LONDRA, 12. — *Camera dei comuni*. — La sessione autunnale si è riaperta oggi in calma. Considerevoli forze di polizia si

trovano consegnate nelle vicinanze del palazzo del Parlamento in previsione di una dimostrazione da parte degli operai disoccupati.

I deputati presenti alla seduta sono abbastanza numerosi.

Il primo ministro Asquith rispondendo ad analoga interrogazione, dice che affinchè i trattati possano conservare il loro valore, l'Inghilterra si rifiuta di riconoscere cambiamenti apportati in un trattato da uno qualunque degli Stati contraenti senza l'assenso degli altri Stati. Le potenze debbono discutere sugli avvenimenti di Oriente onde trovare la soluzione che convenga darvi nell'interesse della Turchia e di tutti gli Stati a cui recenti modificazioni hanno potuto arrecare danni. Speriamo e siamo convinti che si otterrà questa soluzione e ci adopreremo affinchè sia pacifica ed equa.

Asquith prosegue: Nessun accordo decisivo circa la riunione di una conferenza è stato preso, ma la questione di sapere come si potrà giungere al regolamento della situazione e ciò che deve esser contenuto in questo regolamento sono attualmente oggetto di discussione. Intanto speriamo che coloro che si credono lesi nei loro interessi non precipiteranno la crisi commettendo atti irriflessivi e continueranno invece a dare prova di moderazione e di riserbo, dal quale finora non si sono allontanati, potendo essi fare assegnamento sul desiderio delle potenze di trattare i loro interessi colla considerazione che meritano.

Edmond Talbot e William Redmond parlano circa la situazione svantaggiosa fatta ai cattolici in confronto alle altre confessioni.

Il primo ministro prega gli oratori a dare avviso preventivo delle loro interrogazioni per iscritto.

LONDRA, 12. — *Camera dei lordi*. — Il sottosegretario parlamentare agli affari esteri, Fitzmaurice, parla nello stesso senso del primo ministro alla Camera dei comuni, sulla questione dei Balcani.

Lansdowne, capo dell'opposizione, fa un grande elogio delle recenti dichiarazioni di sir E. Grey, circa la questione balcanica.

L'oratore assicura al Governo che l'unico desiderio dell'opposizione è di aiutarlo nel suo compito.

BUDAPEST, 12. — Il Re e la Regina di Spagna sono arrivati a mezzogiorno accompagnati dall'arciduca Federico e dall'arciduchessa Isabella ad Esterhaza, salutati dal conte e dalla contessa Nicola Esterhazy.

Dopo la colazione i Sovrani hanno fatto una passeggiata in vettura ed alle tre pomeridiane, si sono recati, in automobile, ad Halbthurn, ove saranno ospiti dell'arciduca Federico.

BUDAPEST, 12. — Alla presenza del Re, della contessa di Lonyay, degli arciduchi e delle arciduchesse, è stato solennemente inaugurato, oggi a mezzodì, un monumento all'arciduca Rodolfo.

COSTANTINOPOLI, 12. — Secondo i giornali ottomani la Russia, l'Inghilterra, la Francia e l'Italia hanno ufficialmente accettato di partecipare alla Conferenza.

LA CANEA, 12. — L'odierna seduta straordinaria della Camera cretese, nella quale si è approvata la mozione proclamante l'unione di Creta alla Grecia, è stata oltremodo solenne.

La musica ha suonato l'inno nazionale ellenico.

Il presidente del Governo cretese ha aperto la seduta in nome del Re Giorgio.

La mozione, che è stata approvata all'unanimità, proclama l'indipendenza e l'unione di Creta alla Grecia, con cui formerà uno Stato unico e indivisibile.

La seduta è stata rinviata a domani.

LONDRA, 12. — Oggi le suffragiste, alcune in bicicletta ed altre a piedi, hanno affisso manifesti sui principali monumenti della città, malgrado la vigilanza della polizia.

MADRID, 12. — Le Cortes si sono riaperte oggi. Il Senato si è riaperto colla stessa presidenza.

La Camera dei deputati ha rieletto a presidente Dato.

Moret, a nome dei liberali, Azcarate, a nome dei repubblicani, Maura, a nome del Governo, hanno fatto l'elogio funebre di Salmeron.

I deputati di tutti i partiti accolsero con applausi le loro parole.

La seduta è stata quindi tolta in segno di lutto.

PARIGI, 12. — Secondo telegrammi da Sofia, che meritano però conferma, la Bulgaria avrebbe intenzione di liberarsi dal regime delle capitolazioni.

BUDAPEST, 12. — *Commissione degli affari esteri della Delegazione ungherese.* — S'incomincia la discussione del bilancio degli esteri.

Il barone di Aehrenthal dichiara che nelle recenti importanti decisioni del Governo, si trattava della continuazione della politica iniziata dal conte Andrassy, la quale non aveva affatto intenzione di acquistare territori, ma considerava necessario prendere le misure protettrici assolutamente indispensabili alla frontiera sud-est, dopo la guerra del 1877-78. La politica di Andrassy prova che egli era veramente guidata dalla previdenza di un uomo di Stato.

Da allora le cose sono molto cambiate ed è divenuto sempre più evidente che un nuovo concetto della sovranità dell'Austria-Ungheria sulla Bosnia ed Erzegovina diverso da quello avuto da Andrassy era necessario. Era necessario accentuare l'antico concetto per ragioni di Stato.

Pertanto l'annessione ora effettuata non è stata fatta certo per conquistare territorio, ma per consolidare lo stato di cose esistente da trent'anni. Come si sa l'annessione era necessaria per poter dare alle provincie occupate la costituzione. Ma, anche nell'interesse della politica estera dell'Austria-Ungheria, vogliamo mantenere senza riserva il principio del non intervento; vogliamo distruggere efficacemente la leggenda che vogliamo conquiste territoriali oltre a ciò che possediamo.

Auguriamo alla nuova èra della Turchia prosperità e successo. Abbiamo ferma speranza che il nostro passo sarà apprezzato a Costantinopoli nel senso delle nostre intenzioni. Siamo ispirati dall'idea e dal vivo desiderio che, eliminate le situazioni non chiare, rapporti di amicizia si stabiliscano fra noi e la Turchia e che questi rapporti si debbano consolidare.

Le notizie che ci giungono da Costantinopoli non sono sfavorevoli e giustificano la speranza che le nostre intenzioni vi sono apprezzate come ci attendevamo e che un'interpretazione corretta si manifesta a Costantinopoli.

Non si potrà dissimularsi a Costantinopoli ed altrove il fatto che, se si può parlare in qualche modo, di un'alterazione delle forze, in conseguenza della nostra azione, tale alterazione è avvenuta soltanto a favore della Turchia, in seguito allo sgombro del Sangiaccato. Dal punto di vista politico ciò è certamente un progresso in confronto allo stato di cose del 1878.

Il barone di Aehrenthal non dubita che si saprà apprezzare a Costantinopoli che sarà conservata alla Turchia la nostra amicizia, per essa tanto importante.

Il ministro rileva la necessità di respingere nel modo più energico gli apprezzamenti sfavorevoli e malevoli che l'attitudine dell'Austria-Ungheria trova ancora da qualche parte.

Il nostro atto non fu che lo sviluppo naturale dello stato di cose di diritto creato nel 1878. Aehrenthal cita l'opera di Bluntschli, del 1880, il quale dice che formalmente l'alta sovranità del Sultano non venne eliminata nel 1878, ma in realtà fu riconosciuta effettiva la sovranità di Francesco Giuseppe. Si tratta dunque di una contraddizione tra la forma e la sostanza dell'ordine legale che può essere risolta soltanto coll'abolizione totale di una forma che non ha nè potenze nè senso.

Ciò che Bluntschli disse nel 1880 si è oggi verificato, perciò di fronte alla Turchia si può parlare soltanto di una perdita formale non materiale.

Ma - soggiunge Aehrenthal - abbiamo in pari tempo restituito alla Turchia un importante diritto. Il Ministro espone le stipulazioni degli articoli 25 e 29 del Trattato di Berlino, specialmente il diritto dell'Austria-Ungheria di tenere guarnigioni nel San-

giaccato di Novi-Bazar. Queste stipulazioni erano certamente una misura di polizia europea, che era sicuramente necessaria nel 1878, ma, come tutte le misure di polizia, essa aveva un fondo per noi un poco sgradito. È venuto il momento di introdurvi un cambiamento.

In altri tempi e di fronte ad altri paesi l'Austria-Ungheria si incaricò del diritto e del servizio di sorveglianza, non sempre per tutelare i propri interessi, ma nella maggior parte dei casi per proteggere interessi stranieri. L'Austria-Ungheria non ha fatto buone prove con questa politica.

Il ministro conclude rilevando che l'opinione pubblica in Ungheria approvò sempre la politica che si mostrò favorevole allo sviluppo dell'autonomia dei popoli balcanici. La nostra azione, specie per quanto riguarda lo sgombro del Sangiaccato e la modificazione dell'art. 29 essendo in piena armonia colla politica approvata sempre dall'Ungheria, il ministro attende con piena fiducia la discussione sulle sue dichiarazioni. (Vivi applausi).

Dopo una breve discussione, nella quale la maggior parte degli oratori esprimono approvazione alla politica del Governo, rilevando che è desiderio della Monarchia di intrattenere buoni rapporti colla Turchia e favorire lo sviluppo della Serbia, finchè se ne mostri degna, il barone di Aehrenthal dà varie spiegazioni segrete, specialmente circa la Conferenza europea.

Infine la Commissione approva il bilancio degli esteri, dopo avere espresso unanime fiducia nella direzione della politica estera.

LONDRA, 12. — Il ministro degli esteri russo, Isvolsky, prima di conferire oggi con sir D. Grey, ha fatto visita all'ambasciatore di Germania.

LONDRA, 13. — *Camera dei lordi*. — (Continuazione) — Il sottosegretario parlamentare per gli affari esteri, lord Fitzmaurice, a nome del Governo, ringrazia caldamente lord Lansdowne del concorso dell'opposizione e della sua approvazione senza riserva alle dichiarazioni di sir E. Grey.

Dopo aver dato lettura delle dichiarazioni di Asquith, l'oratore prosegue: Se salutiamo con gioia il grande miglioramento avvenuto in Turchia, noi non dimentichiamo che durante un gran numero di anni abbiamo difeso i diritti e la libertà delle popolazioni cristiane nei Balcani.

Crediamo che la diplomazia europea sia abbastanza forte ed abbastanza abile per ottenere ad un tempo il mantenimento del nuovo stato di cose in Turchia ed i buoni rapporti fra gli Stati balcanici che i ricordi dei trenta ultimi anni legano all'Inghilterra.

PIETROBURGO, 13. — Si ritiene che il ministro degli affari esteri, Iswolsky, ritornerà in Russia fra una diecina di giorni. Si conferma che egli si fermerà a Parigi e a Berlino, per conferire con Pichon e col principe di Bülow.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio Romano

12 ottobre 1908

Il barometro è ridotto allo zero	0°
L'altezza della stazione è di metri	50.60
Barometro a mezzodì	764.42
Umidità relativa a mezzodì	63.
Vento a mezzodì	E.
Stato del cielo a mezzodì	coperto.
Termometro centigrado	massimo 18 0.
	minimo 13 4.
Pioggia in 24 ore	gocce.

12 ottobre 1908.

In Europa: pressione massima di 773 sui Carpazi e penisola Balcanica, minima di 748 sul mar Bianco.

In Italia nelle 24 ore: barometro poco variato al Centro, Mezzogiorno ed isole, salito altrove di circa 1 mm.; temperatura irregolarmente variata; alcune pioggie sul Piemonte ed isole con qualche temporale in Sicilia.

Barometro: massimo a 771 in Lombardia, minimo a 763 in Sardegna.

Probabilità: venti moderati tra nord e levante sul versante Tirrenico, deboli o moderati altrove; cielo generalmente nuvoloso o coperto con pioggie sparse; alto e medio Tirreno mosso.

BOLLETTINO METEORICO

dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 12 ottobre 1908

STAZIONI	STATO del cielo ore 8	STATO del mare ore 8	TEMPERATURA precedente Massima nelle 24 ore	Minima nelle 24 ore
Porto Maurizio	coperto	mosso	22 0	20 2
Genova	coperto	calmo	23 8	17 8
Spezia	1/2 coperto	mosso	23 2	15 0
Cuneo	piovoso	—	18 1	12 2
Torino	coperto	—	19 0	12 0
Alessandria	nebbioso	—	20 1	12 7
Novara	sereno	—	22 9	11 0
Domodossola	sereno	—	20 8	5 8
Pavia	nebbioso	—	22 0	10 6
Milano	sereno	—	22 3	11 3
Como	1/4 coperto	—	21 2	12 2
Sondrio	1/4 coperto	—	19 6	10 2
Bergamo	1/4 coperto	—	19 5	12 6
Brescia	1/2 coperto	—	20 2	11 3
Cremona	nebbioso	—	21 4	12 4
Mantova	nebbioso	—	23 0	14 0
Verona	sereno	—	20 1	11 0
Belluno	sereno	—	19 6	7 8
Udine	sereno	—	21 5	12 3
Treviso	sereno	—	21 1	11 0
Venezia	1/4 coperto	calmo	19 6	12 9
Padova	sereno	—	19 7	9 8
Rovigo	nebbioso	—	20 0	9 0
Piacenza	nebbioso	—	20 1	10 7
Parma	nebbioso	—	19 6	11 6
Reggio Emilia	1/2 coperto	—	20 6	12 0
Modena	1/2 coperto	—	21 2	10 9
Ferrara	nebbioso	—	21 8	11 8
Bologna	1/4 coperto	—	20 8	12 8
Ravenna	nebbioso	—	19 5	8 0
Forlì	nebbioso	—	21 8	12 0
Pesaro	sereno	calmo	30 3	12 5
Ancona	nebbioso	calmo	?	11 0
Urbino	nebbioso	—	18 4	12 2
Macerata	nebbioso	—	21 6	11 2
Ascoli Piceno	sereno	—	23 5	11 5
Perugia	1/2 coperto	—	22 0	11 2
Camerino	sereno	—	18 5	10 0
Lucca	1/2 coperto	—	22 0	13 1
Pisa	1/4 coperto	—	26 6	12 6
Livorno	1/2 coperto	mosso	23 8	16 8
Firenze	1/4 coperto	—	24 4	13 5
Arezzo	sereno	—	24 6	13 7
Siena	1/4 coperto	—	22 0	12 5
Grosseto	3/4 coperto	—	24 0	10 8
Roma	coperto	—	22 8	13 4
Teramo	3/4 coperto	—	22 9	11 6
Chieti	sereno	—	20 0	11 0
Aquila	coperto	—	20 5	7 5
Agnone	coperto	—	20 0	9 2
Foggia	coperto	—	24 0	10 2
Bari	nebbioso	calmo	19 2	10 0
Lecce	nebbioso	—	21 2	10 0
Caserta	coperto	—	24 8	13 7
Napoli	piovoso	legg. mosso	22 4	16 0
Benevento	coperto	—	19 4	9 3
Avellino	3/4 coperto	—	19 9	7 2
Caggiano	coperto	—	22 0	12 2
Potenza	coperto	—	19 2	9 5
Cosenza	sereno	—	23 0	9 6
Tiriolo	coperto	—	20 0	10 1
Reggio Calabria	sereno	calmo	25 0	17 0
Trapani	1/4 coperto	calmo	24 6	18 0
Palermo	1/4 coperto	calmo	24 6	12 5
Porto Empedocle	sereno	calmo	21 0	18 0
Caltanissetta	1/2 coperto	—	21 0	14 3
Messina	3/4 coperto	legg. mosso	25 0	16 5
Catania	coperto	calmo	24 2	16 3
Siracusa	piovoso	calmo	24 2	14 2
Cagliari	coperto	calmo	23 8	10 0
Sassari	3/4 coperto	—	24 1	16 0

Direttore G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. RAFFAELE TUMINO, *gerente responsabile*.